

COMUNE DI FONTANELICE

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 50 del 28/12/2012 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 26/02/2021

Ambiti di intervento:

- assegnazione e mobilità degli alloggi;
- modalità d'uso degli alloggi e delle parti comuni;
- ripartizione degli oneri tra ente gestore e assegnatari;
- temporanea, coabitazione, ampliamento, occupazione senza titolo e subentro;
- accertamento delle violazioni al regolamento e sanzioni.

SOMMARIO

TITOLO I - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE – COMPITI DEL GESTORE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento e principi generali
- Art. 2 Commissione per l'esame dei ricorsi
- Art. 3 Ambito di applicazione delle norme sull'uso degli alloggi di erp
- Art. 4 Edifici a proprietà mista
- Art. 5 Compiti del Gestore

TITOLO II - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP

- Art. 6 Modalità di assegnazione di alloggi erp mediante graduatorie
- 5. Art. 6 bis Assegnazione mediante graduatoria chiusa
- Art. 7 Assegnazione mediante graduatoria aperta
- Art. 8 Contenuto e presentazione delle domande
- Art. 9 Criteri e punteggi per la formazione delle Graduatorie
- A. Disagio abitativo
- B. Disagio economico
- C. Composizione del nucleo
- D. Disagio sociale
- E. Altre condizioni
- Art. 10 Formazione delle graduatorie
- Art. 11 Controlli e verifiche
- Art. 12 Graduatorie Speciali ricavate dalle Graduatorie
- Art. 13 Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
- Art. 14 Assegnazione alloggi standard abitativi
- Art. 15 Assegnazione alloggi criteri e modalità accettazione/rifiuto
- Art. 16 Assegnazione di alloggi in deroga per situazioni di emergenza abitativa

TITOLO III - MOBILITÀ NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

- Art. 17 Criteri generali di gestione della mobilità
- Art. 18 Mobilità d'ufficio
- Art. 19 Mobilità su istanza
- Art. 20 Punteggi per la mobilità
- A. Disagio abitativo
- B. Disagio economico
- C. Alloggio inidoneo
- Art. 21 Assegnazione alloggi in mobilità
- Art. 22 Mobilità intercomunale

TITOLO IV - REGOLAMENTO D'USO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DELLE PARTI COMUNI

- Art. 23 Obblighi per gli assegnatari
- Art. 24 Divieti per gli assegnatari

- Art. 25 Reclami
- Art. 26 Accertamenti e contestazioni

TITOLO V - REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI TRA L'ENTE GESTORE E GLI ASSEGNATARI DI

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

- Art. 27 Manutenzione e forniture in genere relative alle parti comuni
- Art. 28 Manutenzione e forniture all'interno dell'unità immobiliare
- Art. 29 Pulizia delle parti comuni
- Art. 30 Oneri amministrativi

TITOLO VI CONSEGNA E RILASCIO

- Art. 31 Consegna e rilascio dell'alloggio
- TITOLO VII OSPITALITÀ TEMPORANEA, COABITAZIONE, AMPLIAMENTO, OCCUPAZIONE SENZA TITOLO, SUBENTRO
 - Art. 32 Ospitalità temporanea
 - Art. 33 Coabitazione
 - Art. 34 Ampliamento
 - Art. 35 Subentro

TITOLO VIII - MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL

REGOLAMENTO

- Art. 36 Violazioni del Regolamento
- Art. 37 Provvedimenti
- Art. 38 Gravi violazioni del Regolamento- Decadenza dalla permanenza nell'alloggio
- Art. 39 Provvedimento di decadenza dalla permanenza nell'alloggio di Erp
- Art. 40 Annullamento dell'Assegnazione dell'alloggio di Erp
- Art. 41 Morosità

TITOLO XI - NORME FINALI

Art. 42 - Entrata in vigore e norme finali

TITOLO I - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE - COMPITI DEL GESTORE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e principi generali

- 1. I Titoli II e III del presente Regolamento disciplinano le modalità di assegnazione e la mobilità degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di seguito denominati alloggi di erp, disponibili nel territorio del Comune di Fontanelice, in osservanza alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24, "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo".
- 2. Le procedure di mobilità degli assegnatari, volte al miglior soddisfacimento delle esigenze degli utenti assegnatari e al più razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio erp, hanno la priorità sulle procedure di assegnazione nella misura di alloggi disponibili e con le modalità definite al Titolo III.
- 3. Per evitare le duplicazioni delle domande di partecipazione ai bandi, o in risposta agli avvisi pubblici previsti dal presente regolamento, e la possibilità di uno stesso soggetto di beneficiare più volte di punteggi per la medesima condizione, vale il principio che ogni persona può appartenere ad un unico nucleo famigliare richiedente, inteso come insieme delle persone che presentano la richiesta, indipendentemente dal nucleo famigliare anagrafico di appartenenza.
- 4. Gli uffici comunali e/o gli uffici di eventuali soggetti gestori, le modalità organizzative (ruoli, responsabilità, provvedimenti ed atti, funzioni amministrative, di supporto e segretariali) con le quali viene data attuazione al presente regolamento sono definiti negli specifici provvedimenti delle amministrazioni comunali previsti dalla normativa.
- 5. I Titoli IV, V, VI, VII, VIII del presente regolamento disciplinano le modalità d'uso degli alloggi di erp e le parti comuni, la ripartizione degli oneri tra l'ente gestore e gli assegnatari, la durata e le modalità dell'ospitalità temporanea, della coabitazione, dell'ampliamento, della occupazione senza titolo e del subentro e le modalità di controllo, di accertamento e di contestazione delle violazioni al regolamento stesso. Il presente regolamento ha valore novativo ed è stato redatto ai sensi della L.R. 24/2001.

Art. 2 Commissione per l'esame dei ricorsi

- 1. Il Comune si avvale di una Commissione Tecnica costituita a livello dell'ambito circondariale alla quale sono attribuite le seguenti competenze:
 - esaminare i ricorsi presentati:
 - i. avverso l'esclusione dalla graduatoria;
 - ii. per chiedere la rideterminazione del punteggio attribuito alla domanda collocata nella graduatoria provvisoria ex art. 10 del presente regolamento;
 - iii. avverso il declassamento subito all'esito dell'istruttoria di verifica dei requisiti finalizzata all'assegnazione di un alloggio di erp;
 - fornire pareri consultivi in merito a particolari richieste interpretative.
- 2. La Commissione è composta da:
 - a. un referente del Nuovo Circondario Imolese con funzioni di Presidente (in assenza da un sostituto delegato);
 - b. un esperto in materia (ad esempio un referente nominato da ACER);
 - c. un rappresentante delle OO.SS. degli inquilini, designato dalle stesse.

Partecipa di volta in volta il funzionario dell'ente che presenta il ricorso o la richiesta di parere.

Un funzionario dei Comuni o dell'Ente gestore svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

Ai fini della valutazione del ricorso il Presidente può far partecipare alla Commissione, senza diritto di voto, gli operatori dei servizi socio sanitari responsabili dei casi eventualmente coinvolti.

- 3. La Commissione è nominata con atto di Giunta e dura in carica quattro anni; i componenti possono essere rinominati.
- 4. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente o dal sostituto se nominato su istanza anche dell'Ente Gestore. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza del 50% più uno dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
- 5. La Commissione è convocata dal Presidente con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
- 6. La partecipazione alla Commissione non viene remunerata con gettone di presenza. Le modalità di funzionamento delle Commissioni, di pubblicazione dei verbali in originale, degli eventuali rimborsi delle spese di viaggio sono definiti negli atti di costituzione e nomina.
- 7. I componenti della Commissione e tutti coloro che partecipano ad essa, sia come impiegati pubblici sia in qualità di pubblici ufficiali, sono tenuti al segreto d'ufficio, nonché al rispetto delle norme poste a tutela e protezione dei dati personali di cui si viene a conoscenza e che sono trattati nell'esercizio delle funzioni della Commissione stessa.

Art. 3 - Ambito di applicazione delle norme sull'uso degli alloggi di erp

- 1. Il presente Regolamento disciplina in particolare, ai sensi dell'art. 25, comma 6, lettere a) ed e), della L.R. 24/2001, e della Deliberazione del Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna 30 luglio 2002, n. 390, le modalità d'uso degli alloggi e delle parti comuni degli immobili di Edilizia residenziale pubblica (erp) e le modalità di accertamento e contestazione delle relative violazioni.
- 2. Le norme dei Titoli IV, V, VI, VII e VIII del presente regolamento si applicano agli assegnatari degli alloggi individuati ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 della L.R. n. 24/2001 e soggetti alla disciplina in tema di edilizia residenziale pubblica. Il Comune, direttamente o tramite il Gestore, garantirà la corretta informazione delle regole, dei diritti e dei doveri degli assegnatari. Gli assegnatari ed i componenti del relativo nucleo familiare abitanti nell'alloggio sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli successivi e di quanto previsto nelle disposizioni contenute o richiamate nel contratto di locazione.
- 3. Le disposizioni del presente Regolamento sono richiamate nel contratto di locazione delle unità immobiliari individuate come alloggi di erp ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, della L.R. 24/2001 e sono parte integrante e sostanziale del medesimo. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento poste in essere dagli assegnatari degli alloggi di erp, dai componenti dei loro nuclei familiari, nonché da terzi ammessi temporaneamente all'interno degli alloggi, costituiscono inadempimento del contratto di locazione.
- 4. Le disposizioni del presente Regolamento relative all'uso delle parti comuni sono richiamate, in quanto compatibili, nei contratti con cui sono concesse in uso porzioni di immobili Erp con destinazione non abitativa.
- 5. L'Ente gestore, mediante proprio personale tecnico ed il competente Settore, anche mediante il Servizio di Polizia Municipale, in concerto con l'Ufficio Anagrafe, hanno titolo per verificare le dichiarazioni in merito ad ospitalità, subentro e qualsiasi altra dichiarazione che possa portare modifica alla situazione presente al momento dell'assegnazione.

Art. 4 - Edifici a proprietà mista

- 1. Nei confronti degli assegnatari di alloggi di erp compresi in edifici a proprietà mista di cui all'art. 23 della L.R. 24/2001 trovano applicazione le disposizioni del regolamento approvato dall'assemblea dei condomini, ai sensi dell'art. 1138 c.c.
- 2. Gli assegnatari di alloggi di erp compresi in edifici a proprietà mista hanno diritto di voto nell'assemblea dei condomini, in luogo del Comune e del Gestore, per le deliberazioni relative

alle spese per i servizi condominiali a loro carico nonché alle modalità di gestione dei medesimi. Gli assegnatari hanno diritto di voto relativamente alla singola quota millesimale dell'alloggio occupato.

Art. 5 - Compiti del Gestore

- 1. Il Gestore del patrimonio di erp, nella comunicazione relativa alla richiesta di sottoscrizione del contratto di locazione, deve indicare il termine perentorio di giorni 30, dal ricevimento della comunicazione stessa, per la sottoscrizione del contratto di locazione e di giorni 60, dal ricevimento della comunicazione, per la relativa occupazione. In caso di mancato rispetto dei termini sopra descritti l'assegnatario è dichiarato decaduto dall'assegnazione, con conseguente esclusione dalla graduatoria.
- 2. Il Gestore è incaricato dal Comune della vigilanza sulle modalità d'uso degli alloggi e delle parti comuni degli immobili di erp, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento ed è tenuto alla attestazione e documentazione delle violazioni stesse.
- 3. Il Gestore cura la conoscenza dei diritti e dei doveri degli assegnatari di alloggi di erp e promuove la corretta informazione sulle disposizioni del presente Regolamento, avvalendosi anche della collaborazione delle Organizzazioni rappresentative degli assegnatari.
- 4. Il Gestore, su richiesta del Comune, istituisce il "Servizio di mediazione sociale dei conflitti", al quale possono rivolgersi gli assegnatari avanzando richieste al fine di affrontare e risolvere i problemi di convivenza negli edifici di erp. Il "Servizio di mediazione sociale dei conflitti" interviene utilizzando le tecniche professionali della mediazione e conciliazione sociale e proponendo soluzioni al fine di agevolare la bonaria composizione dei conflitti insorti.
- 5. Il Gestore comunica tempestivamente agli assegnatari di alloggi di erp compresi in edifici a proprietà mista gli avvisi di convocazione delle assemblee dei condomini per le deliberazioni relative alle spese per i servizi condominiali che fanno loro carico nonché alle modalità di gestione dei medesimi, espressamente invitandoli ad esercitare il diritto di voto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente Regolamento.
- 6. Il Gestore, in sede di discussione dei regolamenti di condominio degli edifici a proprietà mista, è tenuto a proporre per l'approvazione alle assemblee dei condomini i contenuti del presente Regolamento.

TITOLO II - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP

Art. 6 - Modalità di assegnazione di alloggi erp mediante graduatorie

- Al fine dell'assegnazione degli alloggi di erp il Comune può, a seconda delle necessità:
 - a) indire un pubblico concorso mediante Bando generale, da emanarsi a cadenza quadriennale, rivolto ai soggetti e ai nuclei, non già assegnatari di alloggio di erp, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 15 e 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, così come specificati con la Delibera del Consiglio Regionale n. 327 del 12 febbraio 2002 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai soggetti di cui all'art. 40 del D. Lgs 286/98 e successive modifiche e integrazioni. La Graduatoria che ne consegue è chiusa e sostituisce integralmente quella precedente;
 - b) avvalersi di una Graduatoria aperta rivolta ai soggetti e ai nuclei, non già assegnatari di un alloggio Erp (in possesso dei requisiti di cui agli artt. 15 e 24 della L.R. 24/2001 così come specificati con la Delibera del Consiglio Regionale n. 327 del 12 febbraio 2002 e successive modifiche e integrazioni nonché ai soggetti di cui all'art. 40 del D. Lgs. 286/98 e successive modifiche e integrazioni) aggiornata con cadenza periodica annuale sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento. La cadenza può essere modificata con atto di Giunta comunale. Gli alloggi disponibili sono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella Graduatoria, come risulta a seguito dell'ultimo aggiornamento.

- 2. Il Comune può optare fra la Graduatoria aperta e quella chiusa, e viceversa. Di norma, tale opzione può essere esercitata al termine del Bando quadriennale se il Comune ha la Graduatoria chiusa e all'inizio dell'anno solare se il Comune ha la Graduatoria aperta.
- 3. Sia le Graduatorie aperte che le Graduatorie chiuse conservano la loro efficacia fino a quando non vengono aggiornate o sostituite nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Bando, o Avviso pubblico, sulla base del quale si sono formate le Graduatorie stesse.
- 4. Quando non espressamente specificato, e quando non in contrasto, le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi applicabili ad entrambi i tipi di Graduatoria di cui al precedente comma 1.

5. Art. 6 bis - Assegnazione mediante graduatoria chiusa

- 1. Il Bando di concorso pubblico di cui all'art. 6 comma 1. lettera a) deve contenere:
 - l'indicazione dei requisiti di cui all'art. 15 della L.R. 24/2001. n. 24 come specificati dalla prevista deliberazione del Consiglio Regionale e le condizioni che danno origine ai punteggi ai sensi di quanto stabilito dal presente Regolamento;
 - il riferimento alla normativa di carattere generale sui canoni di locazione applicata agli alloggi di erp;
 - il termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione della domanda;
 - le modalità di presentazione della domanda;
 - la presenza di convivenze more uxorio nell'ambito del nucleo richiedente.
- 2. La Graduatoria chiusa conseguente al Bando generale di cui al comma 1. lettera a) viene aggiornata, di norma annualmente, mediante Bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità del Bando generale, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro che, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.
- 3. I Bandi di concorso generali e integrativi devono essere pubblicati per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e il Comune deve assicurarne la massima pubblicizzazione.

Art. 7 - Assegnazione mediante graduatoria aperta

- 1. Il termine di raccolta delle domande oggetto di ogni aggiornamento della graduatoria aperta è indicato in apposito avviso pubblico e non potrà essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso.
- 2. La Graduatoria aperta è approvata e pubblicata nei termini e con le modalità descritte negli atti di cui al precedente art. 6, comma 1. lettera b).
- 3. A parità di punteggio conseguito si provvede alla definizione dell'ordine in graduatoria fra i concorrenti mediante sorteggio.
- 4. Durante il periodo di pubblicazione dell'avviso pubblico (di norma dodici giorni) potranno essere prodotti ricorsi che saranno esaminati dalla Commissione di cui all'art. 2 entro sette giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione. In questo stesso periodo non potranno essere presentate istanze di integrazione e/o documenti con data successiva alla pubblicazione della graduatoria provvisoria. La Graduatoria definitiva è approvata dal Comune sulla base dei ricorsi esaminati dalla Commissione. La Graduatoria definitiva verrà aggiornata ogni annualmente tenendo conto delle domande nel frattempo presentate e delle integrazioni promosse d'ufficio di cui al successivo comma 3.
- 5. Il Comune determinerà la Graduatoria dei richiedenti in posizione utile all'assegnazione, depennando le domande il cui punteggio sia inferiore ad un terzo del punteggio massimo. Comunque, i richiedenti esclusi potranno successivamente ripresentare domanda nel caso di modifica delle condizioni che comportino un aumento del punteggio.

6. I richiedenti che ritengano di avere diritto ad una maggiorazione del punteggio assegnato a seguito di mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate possono presentare istanza d'integrazione della precedente domanda producendo la relativa documentazione. L'istanza sarà oggetto di esame in occasione del successivo-aggiornamento della Graduatoria vigente. La domanda precedente verrà integrata con gli aggiornamenti presentati che saranno considerati ai fini delle successive verifiche e adempimenti. L'integrazione della domanda potrà altresì essere promossa d'ufficio in presenza di elementi accertati che siano intervenuti a modificare significativamente le condizioni dichiarate.

Art. 8 - Contenuto e presentazione delle domande

- 1. La domanda, redatta su apposito modulo, deve indicare:
 - la cittadinanza nonché la residenza del richiedente e il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
 - la composizione del nucleo familiare cui la domanda di assegnazione si riferisce corredata dagli elementi anagrafici;
 - i valori I.S.E. e I.S.E.E. del nucleo familiare determinato ai sensi del D. Lgs n. 109/98;
 - le condizioni utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione delle Graduatorie;
 - il luogo in cui dovranno essere inviate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso pubblico (Graduatoria chiusa) o finalizzate alla formazione delle Graduatorie aperte;
 - la presenza di convivenze more uxorio nell'ambito del nucleo richiedente.
- 2. Il concorrente deve altresì dichiarare, nei modi e per gli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti prescritti di cui all'art. 15 della L.R. n. 24/2001, come specificati dall'apposita deliberazione del Consiglio regionale, che sussistono a suo favore e/o dei componenti il nucleo familiare.
- 3. Ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3 dell'art. 18 della L. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune accerta i fatti, gli stati e le qualità del concorrente, provvedendo d'ufficio con diretta certificazione o con acquisizione di documenti presso altra Pubblica Amministrazione. Il concorrente dovrà allegare ogni altro documento, non acquisibile presso la P.A., che attesti le condizioni oggettive e soggettive di cui ai successivi articoli, ritenuto utile per la progressione in graduatoria.
- 4. Coloro che occupano illegalmente o senza titolo un alloggio di erp non possono presentare domanda di assegnazione dell'alloggio rispettivamente prima di 24 mesi dal rilascio dell'alloggio occupato abusivamente e prima di sei mesi dal rilascio dell'alloggio occupato senza titolo.

Art. 9 - Criteri e punteggi per la formazione delle Graduatorie

- 1. Al fine della formazione della Graduatoria, i criteri per l'assegnazione dei punteggi fanno riferimento alle sequenti condizioni soggettive ed oggettive:
 - A. disagio abitativo
 - B. disagio economico
 - C. composizione del nucleo
 - D. disagio sociale
 - E. altre condizioni

A. Disagio abitativo

La situazione di disagio abitativo deve essere specificatamente documentata e accertata da parte dell'Autorità competente ed esistere da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda, ad esclusione dei successivi punti A.3., A.5. e A.6.

Per ottenere i punteggi previsti per le situazioni di disagio abitativo di cui ai successivi punti A.1, A.2, A.4, A.5 il concorrente deve dimostrare di avere in essere, alla data della domanda, un contratto di affitto regolarmente registrato da almeno 2 anni relativo all'alloggio (o allo spazio impropriamente adibito ad alloggio) o risiedere nell'alloggio (o nello spazio impropriamente adibito come tale) da almeno 2 anni.

Le condizioni di cui ai punti A.1. e A.2. non sono rispettivamente cumulabili fra loro. La condizione di cui al punto A.3 non è cumulabile con le altre condizioni di tipo A. – Disagio Abitativo.

		punti		
A.1	Sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione intendendosi per tali quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per ascriverli alla categoria delle abitazioni. Il punteggio non viene riconosciuto se tale condizione è stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in altra Graduatoria.	3		
A.2	A.2 Sistemazione in alloggio certificato dal competente Servizio dell'AUSL come "alloggio antigienico" (così come previsto dal Regolamento comunale di Igiene) secondo la seguente classificazione: dell'alloggio.			
	mediocrecattivopessimo	0,5 1 1,5		
	In caso di assegnazione di alloggio conseguente al riconoscimento di tale condizione il Comune dovrà dare comunicazione al competente Ufficio dell'A.S.L. che ha certificato l'antigienicità stessa.			
	L'antigienicità e il relativo punteggio possono essere riconosciuti solo nel caso in cui l'alloggio non sia già stato certificato come antigienico in precedenza. Il punteggio non viene riconosciuto se tale condizione di antigienicità è stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in altra Graduatoria.			
	L'antigienicità dell'alloggio (individuato attraverso gli estremi catastali) può inoltre essere riconosciuta solo nel caso in cui essa sia stata certificata dall'AUSL - in epoca precedente sia a un eventuale provvedimento di sfratto sia alla richiesta di saldo degli eventuali canoni pregressi da parte del proprietario			
A.3	Richiedente con sistemazione precaria (concordata o procurata con/o dall'Amministrazione Comunale, con/o dagli enti pubblici competenti o da altri soggetti ed enti in accordo o in convenzione con essi) che derivi da provvedimento già eseguito di sfratto per finita locazione, da verbale di conciliazione giudiziaria o extragiudiziale quando costituisce titolo esecutivo per lo sfratto, da verbale di conciliazione giudiziaria da ordinanza di sgombero, da provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio emesso da non oltre un anno alla data di presentazione della domanda e/o dalla data dell'ultimo aggiornamento.	3		
	Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale.			

A.4	Sottodimensionamento dell'alloggio. Si considera sottodimensionato l'alloggio di superficie inferiore di oltre il 25% rispetto alle dimensioni minime definite dalla normativa (calcolate come	
	superfici abitabili, escluse le pertinenze), ossia: - una persona in alloggio, anche composto di unico vano, inferiore a 21,00	1
	m ² - due persone in alloggio, anche composto di unico vano, inferiore a 28,50	2
	m²	2
	- tre persone in alloggio inferiore a 31,50 m ²	2
	- quattro persone in alloggio inferiore a 42,00 m²	2
	- cinque persone in alloggio inferiore a 49,50 m²	2
	- sei persone in alloggio inferiore a 57,00 m²	2
	- sette o più persone in alloggio inferiore a 64,50 m²	2
	Ai fini della valutazione del grado di sottodimensionamento dell'alloggio non si computano nel nucleo famigliare i minori di età inferiore a 14 anni.	
A.5	Richiedente che debba rilasciare l'abitazione a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, di verbale di conciliazione giudiziaria o extragiudiziale quando costituisce titolo esecutivo per lo sfratto, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, o occupazione abusiva di immobile a seguito di fallimento, con obbligo di rilascio dell'alloggio.	4
	Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale.	
A.6	Alloggio inadeguato per la presenza di barriere architettoniche che determinano grave e irrisolvibile compromissione della autonomia motoria di uno dei componenti del nucleo debitamente documentata da certificazione medica.	
	Sulla base della certificazione medica, il punteggio viene assegnato previa valutazione del livello di visitabilità dell'alloggio e di accessibilità degli spazi esterni (e delle eventuali parti comuni), effettuata ai sensi della L. 13/89 e del D.M. 236/89 e s.m.i., con riferimento ai seguenti criteri:	
	- spazi esterni (ed eventuali parti comuni) accessibili ma alloggio non visitabile	1 1,5
	- spazi esterni (ed eventuali parti comuni) non accessibili ma alloggio visitabile	2
	- spazi esterni (ed eventuali parti comuni) non accessibili e alloggio non visitabile	
	Per accessibilità degli spazi esterni (ed eventuali parti comuni) si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria (es. deambulanti su sedia a ruote) o sensoriale, di raggiungere l'edificio e la porta di entrata dell'alloggio in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.	
	Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria (es. deambulanti su sedia a ruote) o sensoriale, di entrare nell'alloggio, accedere agli spazi di relazione (soggiorno o pranzo) e ad almeno un servizio igienico dell'alloggio in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.	
	La valutazione deve risultare da una Relazione sottoscritta da tecnico abilitato o dall'ASL, in conformità alle disposizioni specifiche previste dalla L. 13/89 e dal D.M. 236/89 e s.m.i. riguardanti l'accessibilità degli spazi esterni (ed eventuali parti comuni) e la visitabilità degli alloggi.	

B. Disagio economico

In relazione al disagio economico sono esclusi dalla valutazione quei nuclei richiedenti che dichiarano ISE zero o che hanno una somma dei redditi IRPEF o IRAP inferiore al canone di locazione pagato al momento della domanda o dell'assegnazione perché la domanda è considerata incongrua, fatte salve le seguenti eccezioni:

- vi siano redditi esenti ai fini IRPEF;
- il caso sia relazionato dai servizi sociali in modo specifico;
- la domanda sia supportata da idonea documentazione attestante l'intervento economico fornito da familiari e/o da altre realtà pubbliche e/o private, comprensiva degli esiti dei controlli e delle verifiche di cui agli artt. 11 e 13.

In assenza di redditi il nucleo richiedente deve essere sostenuto economicamente in tutto o in parte dall'ASP e/o dall'ASL, direttamente o indirettamente, come evidenziato da apposita certificazione.

Per la valutazione si utilizzano i criteri stabiliti dal D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D. Lgs 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni nei limiti stabiliti dalla normativa regionale.

Qualora il richiedente sia in possesso di un'attestazione ISEE ancorché valida ma compilata con i redditi relativi a due anni solari precedenti la presentazione della dichiarazione sostitutiva ISEE, l'Amministrazione comunale si avvale della facoltà di richiedere una nuova dichiarazione sostitutiva ISEE compilata sulla base dell'ultima dichiarazione reddituale disponibile ai sensi dell'art. 6 comma 6 del DPCM 4 aprile 2001 n. 242 di modifica alla rubrica dell'art. 6 del DPCM 7 maggio 1999 n. 221, sia per la formazione della Graduatoria, che in sede di assegnazione degli alloggi di erp.

B.1	B.1 Entità dell'ISEE	
	La valutazione dell'entità dell'ISEE del nucleo e la relativa attribuzione del punteggio si effettua applicando la seguente formula:	
	Punteggio = 4 - (ISEE/3.000)	
	Il punteggio viene attribuito considerando i soli primi tre decimali dopo la virgola (con troncamento)	
	In caso di ISEE pari o superiore ad Euro 12.000,00 il punteggio non viene assegnato.	
	Dal punteggio come sopra ottenuto, si sottraggono 0,40 punti ogni Euro 1.000,00 dei benefici/redditi che non concorrano alla determinazione del reddito ISEE ottenuti nell'anno precedente.	
B.2	B.2 Incidenza del canone di locazione (con contratto regolarmente registrato) sull'entità dell'ISE riferito all'anno di presentazione della domanda.	
	Il punteggio è assegnato in base ai seguenti criteri:	
	 incidenza del canone sul reddito superiore al 35% e fino al 50%, gradualmente in base alla seguente equazione: 	
	punteggio = $2 + ((incidenza canone - 35) / 15 \times 2)$	
	 incidenza del canone sul reddito superiore al 50% o in caso di ISEE pari a zero (fatto salvo quanto previsto all'art. 9 p.to 4): punteggio = 4 	
	punti	
	Il punteggio non viene assegnato nel caso di provvedimenti di sfratto per morosità di cui ai precedenti punti A.5. e A.6 Il punteggio relativo al punto B.2. è concesso solo nel caso in cui il concorrente abbia avuto l'assegnazione di un punteggio in relazione al punto B.1.	

C. Composizione del nucleo

		punti
C.1	Nucleo familiare composto da quattro unità ed oltre di cui due minori.	1
C.2	Nucleo familiare composto da un solo adulto e uno o più minori a carico, anche in affidamento:	
	■ C.2.1. con un minore a carico	3
	■ C.2.2. con due minori a carico	4
	■ C.2.3. con più di due minori a carico	5
	Gli stessi punteggi vengono attribuiti anche in presenza di figli maggiorenni, fiscalmente a carico, purché studenti fino a 26 anni.	
	Non si procede all'attribuzione del punteggio se – oltre all'adulto con uno o più minori a carico (o figli maggiorenni, fiscalmente a carico, purché studenti) – nel nucleo famigliare anagrafico di provenienza sono presenti ospiti, o coabitanti esterni al nucleo stesso, non legati da vincoli di parentela. Tale condizione dovrà essere autocertificata dall'adulto richiedente e verificata sia in sede di attribuzione del punteggio sia prima dell'eventuale assegnazione dell'alloggio	
C.3	Nucleo familiare composto esclusivamente da persone che abbiano superato i 65 anni e che non svolgano alcuna attività lavorativa:	
	C.3.1. per ogni componente di oltre 65 anni	1,5
	C.3.2. per ogni componente di oltre 75 anni	2
C.4	Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a 65 anni riconosciute non autosufficienti sulla base di certificati rilasciati dalle competenti autorità (UVG ex art. 5 L.R. 5 del 3/2/94)	
C.5	Presenza nel nucleo familiare di una o più persone diversamente abili come da certificato rilasciato da AUSL e/o INAIL	
	Ai fini del presente regolamento si considera diversamente abile il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino:	
	C.5.1. una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 ed inferiore al 100%; il punteggio viene attribuito applicando la seguente formula:	1,5-2
	Punteggio: $0.5 + (1.5 \times percentuale diminuzione permanente capacità lavorativa)$	
	Es. diminuzione del 75%: Punteggio = $0.5 + (1.5 \times 0.75) = 1.625$	
	C.5.2. una condizione di disabilità in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle normative vigenti;	2
	C.5.3. una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%;	3
	C.5.4. una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% con titolarità di accompagnamento riconosciuta ai sensi dell'art. 17 L.R. 3 febbraio 1994 n. 5.	4
C.6	Nucleo familiare, come definito ai commi 3 e 4 dell'art. 24 della L.R. 24/01, con anzianità di formazione anagrafica non superiore a cinque anni alla data di presentazione della domanda a condizione che nessuno dei componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.	2

D. Disagio sociale

punti

D.1	familiari, che, in aggiunta ad un disagio abitativo si trovino in situazione di	0-3		
	disagio sociale e siano sostenuti dai Servizi Socio-sanitari. L'attribuzione del			
	punteggio di cui al presente comma avviene esclusivamente su valutazione e conseguente richiesta specifica di attribuzione da parte dei Servizi Socio-			
	sanitari, accompagnato dal relativo progetto di sostegno. Qualora il nucleo			
	seguito dai servizi sociali non abbia aderito ad alcun progetto professionale/sociale preferendo rimanere in uno stato di bisogno e di sostegno economico non si procede all'attribuzione di punteggio.			

E. Altre condizioni

E Altre condizioni		
E.1	Attribuzione di un punteggio per ciascun anno intero di residenza o attività lavorativa – da parte di chi presenta la domanda – nel Comune stesso. certificazione della sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del punteggio che – in ogni caso – non potrà superare la misura di 0,30 punti/anno, con un massimo di 3 punti.	0,30/anno (max 3)
E.2	Nucleo familiare di cittadini italiani rientrato in Italia a seguito del verificarsi delle condizioni indicate all'art 2, comma 2 lettere a) e b) e all'art 4, comma 1 Legge Regionale 3/2006	1

Art. 10 - Formazione delle graduatorie

- 1. Concluso il periodo di presentazione delle domande si procede all'istruttoria delle stesse verificandone la completezza e la regolarità, oltre al possesso dei requisiti da parte del richiedente.
- 2. Si provvede quindi all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato, documentate e/o accertate d'ufficio.
- 3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura del bando, o dal termine indicato dall'avviso pubblico, procede alla formazione ed adozione della Graduatoria Provvisoria. A parità di punteggio conseguito si provvede alla definizione dell'ordine in graduatoria fra i concorrenti mediante sorteggio. Le posizioni acquisite in sede di Bando integrativo saranno collocate in coda alla relativa classe di punteggio, previo eventuale sorteggio tra le stesse. In calce alla Graduatoria sono inoltre elencate le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.
- 4. La Graduatoria Provvisoria, con indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per la procedura di ricorso, è quindi pubblicata all'Albo Pretorio per un periodo non inferiore a dodici giorni consecutivi. Sono inoltre adottate ulteriori e diversificate forme di pubblicizzazione atte a rendere edotti i concorrenti degli esiti della valutazione.
- 5. Al termine della pubblicazione della graduatoria provvisoria si provvede alla pubblicazione di graduatoria definitiva che costituisce provvedimento definitivo e sostituisce a tutti gli effetti quella precedente.
- 6. Entro i dodici giorni di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono presentare ricorso nei confronti della propria posizione alla Commissione.
- 7. All'esito dell'esame di eventuali ricorsi la graduatoria definitiva è rimessa all'approvazione del Comune da parte della commissione di cui all'art. 2.

Art. 11 - Controlli e verifiche

1. Oltre alle verifiche di cui all'art. 10 comma 1, sono effettuati specifici controlli a campione sulle domande presentate. Tali controlli sono effettuati acquisendo d'ufficio, anche da altri

Enti e soggetti pubblici le informazioni attestanti quanto dichiarato dal cittadino. L'Amministrazione comunale si riserva, anche e in particolare, di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE.

- 2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false, la domanda che contiene tali estremi, comprese situazioni di omissioni, viene esclusa dalla Graduatoria. In tali casi la domanda non potrà essere comunque ripresentata per i successivi 12 mesi.
- 3. In generale possono essere espletati in ogni momento accertamenti volti a verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda, anche acquisendo le informazioni da altri Enti e soggetti pubblici.

Art. 12 - Graduatorie Speciali ricavate dalle Graduatorie

- 1. L'Amministrazione comunale può annualmente definire con proprio atto la predisposizione di Graduatorie speciali, ricavate da quella generale, con riferimento ad una o più delle seguenti categorie:
 - a) coppie di nuova formazione;
 - b) adulto con minore/i a carico;
 - c) nuclei composti solamente da anziani ultrasessantacinquenni;
 - d) nuclei composti da una sola persona.

Tale facoltà deve essere esplicitata all'interno del Bando o nei provvedimenti previsti dalla normativa e adottati dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 6 comma 4.

- 2. Nel provvedimento di cui al comma 1 vengono inoltre definite le modalità e i criteri di utilizzazione delle Graduatorie speciali in relazione alle assegnazioni cui si provvede nell'anno di riferimento. I nuclei familiari costituenti la Graduatoria speciale sono comunque ordinati secondo il punteggio ottenuto nella Graduatoria generale.
- 3. Una Graduatoria speciale è inoltre stabilmente formulata estraendo da quella generale i nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti diversamente abili al fine di provvedere all'assegnazione prioritaria ad essi di alloggi collocati al piano terra nonché di alloggi inseriti in edifici privi di barriere architettoniche.

Art. 13 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

- 1. I requisiti, così come tutte le condizioni oggettive e soggettive, devono sussistere alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica prima dell'atto di assegnazione.
- 2. Nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in Graduatoria in relazione agli alloggi da assegnare si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio sulla base della documentazione acquisita e/o previa richiesta agli interessati della documentazione atta a comprovare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni indicate nella domanda. La documentazione dovrà comprendere anche la Dichiarazione Sostitutiva Unica, aggiornata agli ultimi dati disponibili.
- 3. Le dichiarazioni ISEE hanno validità di un anno, ferma restando la necessità di aggiornare la situazione reddituale. Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 9. B.1., non si procede a rettifiche per variazioni del reddito ISEE che non superino in aumento o in diminuzione il 10%.
- 4. Qualora sia accertata la non sussistenza o la non permanenza di uno o più requisiti, nonché il mutamento o la non sussistenza o permanenza delle condizioni oggettive e soggettive, si assumono i provvedimenti di competenza sulla base dei quali verrà comunicato all'interessato, rispettivamente, l'esclusione dalla Graduatoria o il mutamento del punteggio e relativa nuova posizione in Graduatoria.
- 5. In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di Graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.

- 6. Contro le decisioni di esclusione o mutamento del punteggio è ammesso ricorso in opposizione da parte degli interessati entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 7. Il ricorso in opposizione viene valutato dalla Commissione di cui all'art. 2 per la successiva comunicazione al richiedente della decisione assunta. L'eventuale aggiornamento della Graduatoria, risultante dalle operazioni di cui al punto precedente, assunto con i suddetti provvedimenti da parte della Commissione, costituisce provvedimento definitivo e sostituisce la precedente a tutti gli effetti.

Art. 14 - Assegnazione alloggi - standard abitativi

1. L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine di Graduatoria è effettuata dal Comune, secondo gli standard abitativi di seguito specificati:

nº componenti del nucleo	S _u MIN (m²)	S _u MAX (m²)
1	28,00	42,00
2	38,00	56,00
3	42,00	66,00
4	56,00	76,00
5	66,00	86,00
6	76,00	96,00
7	86,00	
8	96,00	

Per ogni componente ulteriore a 8 aggiungere 10,00 m² per la determinazione della superficie minima.

Art. 15 - Assegnazione alloggi - criteri e modalità - accettazione/rifiuto

- 1. Gli alloggi disponibili sono assegnati agli aventi diritto secondo l'ordine della Graduatoria tenendo conto degli standard di cui all'articolo precedente, della tipologia e ubicazione dell'alloggio, della tipologia di composizione del nucleo, delle eventuali disabilità e/o delle gravi e particolari condizioni di salute, delle eventuali relazioni dei servizi sociali, della priorità degli utenti collocati nella Graduatoria di mobilità, che si trovino nelle stesse condizioni.
- 2. Nel caso specifico in cui non siano disponibili alloggi adeguati ai concorrenti diversamente abili e/o colpiti da gravi e particolari problemi di salute, sarà mantenuta la collocazione degli stessi nella Graduatoria in attesa di disponibilità di alloggi adeguati, provvedendo ad assegnare gli alloggi disponibili ai nuclei seguenti.
- 3. Il Comune può proporre, con provvedimenti motivati, assegnazioni in deroga agli standard abitativi qualora le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto all'assegnazione, nonché le caratteristiche degli alloggi disponibili non consentano una valida soluzione del problema abitativo del nucleo interessato, in rapporto anche alle condizioni degli altri nuclei familiari collocati in Graduatoria.
- 4. Anche qualora si ravvisi nella tipologia dell'alloggio una situazione tale da non soddisfare le necessità del nucleo familiare, pur essendo la superficie dell'alloggio idonea alla composizione

del nucleo stesso, si può provvedere, motivatamente, a proporre assegnazioni in deroga ai definiti standard abitativi.

- 5. Gli aventi diritto sono convocati per l'accettazione dell'alloggio, che deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata.
- 6. **L'accettazione o il rifiuto** dell'alloggio dovrà essere sottoscritto dell'interessato entro il termine assegnato, pena l'esclusione automatica dalla Graduatoria.
- 7. La rinuncia ad un alloggio proposto secondo i criteri di cui al comma 1 comporta l'esclusione automatica dalla Graduatoria se non motivata da gravi e documentati motivi e l'impossibilità a ripresentare domanda per un periodo di due anni. Nei casi invece di proposta di assegnazione in deroga di cui ai commi 3 e 4, il concorrente che rifiuta la proposta rimane comunque iscritto nella Graduatoria nella medesima collocazione, in attesa di alloggio adeguato.
- 8. In caso di rinunce ritenute giustificate, gli interessati non perdono il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che si rendano successivamente disponibili, in relazione alle rispettive posizioni in Graduatoria, quali risulteranno anche in seguito a suo aggiornamento o alla sua integrale sostituzione e, comunque, previa nuova verifica, se del caso, del permanere dei requisiti e delle condizioni a norma del precedente art. 13.
- 9. L'Ente Gestore, sulla base dei provvedimenti di assegnazione, convoca gli assegnatari per la stipulazione del contratto e per la consegna dell'alloggio.
- 10. Nel contratto di affitto è inserita una clausola che impegna espressamente l'assegnatario ad accettare la mobilità d'ufficio prevista dall'art. 18 anche, ed in particolare, qualora si dovessero determinare condizioni di sottoutilizzo dell'alloggio. La condizione di sottoutilizzo si determina nei seguenti tre casi:
 - a) alloggio di Superficie complessiva (Sc) superiore a 56 m² occupato da 1 sola persona;
 - b) alloggio di Superficie complessiva (Sc) superiore a 66 m² occupato da 2 persone;
 - c) alloggio di Superficie complessiva (Sc) superiore a 76 m² occupato da 3 persone.

Tranne che nei casi espressamente previsti dall'art. 18, comma 3, le spese di trasloco per mobilità sono a carico dell'assegnatario.

- 11. L'assegnatario che, previa diffida, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio e ad occuparlo entro i termini indicati nella comunicazione è dichiarato decaduto dall'assegnazione, con conseguente esclusione dalla Graduatoria e l'impossibilità a ripresentare domanda per un periodo di due anni.
- 12. Il nucleo familiare assegnatario che, dopo aver sottoscritto il contratto, non occupi l'alloggio entro il termine indicato nella comunicazione di cui al punto precedente decade dall'assegnazione con conseguente esclusione definitiva dalla Graduatoria e l'impossibilità a ripresentare domanda per un periodo di due anni e risoluzione di diritto del contratto di locazione.
- 13. Nel caso di assegnazione di alloggi, a qualsiasi titolo effettuata, a favore di persone che abbisognano di assistenza sanitaria e sociale, il servizio competente, d'intesa con l'Ente gestore, predispone specifico progetto di sostegno e d'intervento al nucleo avente diritto, per attenuare le eventuali situazioni di disagio anche per gli altri assegnatari, con la definizione degli interventi e degli impegni da sottoscrivere in sede di firma del contratto di locazione.
- 14. Sono esclusi dalla procedura di assegnazione coloro che, pur essendo utilmente collocati in Graduatoria:
 - a) occupano illegalmente o senza titolo un alloggio di erp;

- b) sono stati sfrattati da alloggi di erp a causa di morosità, a meno che non abbiano provveduto al pagamento totale dei debiti pregressi.
- 15. I soggetti di cui al punto a) possono rientrare nella procedura di assegnazione trascorsi almeno 24 mesi dal rilascio dell'alloggio di erp occupato illegalmente o senza titolo.

Art. 16 - Assegnazione di alloggi in deroga per situazioni di emergenza abitativa

- 1. L'Amministrazione Comunale, in caso di adozione di Graduatoria chiusa, può riservare annualmente una quota degli alloggi, anche da sottrarsi temporaneamente all'Erp, che nel corso dell'anno si rendono disponibili, da destinare a nuclei familiari che si trovino in particolari situazioni di emergenza abitativa, in deroga alla Graduatoria, verificata l'assoluta indisponibilità di risorse, anche personali, di possibilità di essere ospitati presso istituti, l'indisponibilità di altri alloggi, l'assenza di una valida rete parentale e/o amicale di supporto e comunque esperita infruttuosamente ogni altra possibilità di soluzione od opportunità.
- 2. Tale disponibilità deve essere utilizzata per fronteggiare situazioni di mancanza di alloggio dovuto a provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio stesso e, più in generale e prioritariamente, per trovare una risposta abitativa alternativa per il nucleo, o parte del nucleo, anche in assenza di provvedimento di rilascio.
- 3. I beneficiari delle assegnazioni in deroga alla Graduatoria devono comunque essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso agli alloggi di erp.
- 4. Le assegnazioni, per le quali si seguono le procedure previste ai relativi articoli, sono provvisorie e prevedono la stipula di un contratto di locazione biennale non rinnovabile, con canone di locazione determinato con gli stessi criteri degli alloggi Erp.
- 5. Le situazioni di emergenza abitativa sono valutate per la verifica dei presupposti di emergenza sulla base di una relazione tecnico sociale che deve necessariamente accompagnare la presentazione del caso.
- 6. Il Comune può procedere all'assegnazione definitiva dell'alloggio occupato, o di altro rispondente ai requisiti di cui all'art. 14, previa verifica:
 - a) della permanenza dei requisiti prescritti per l'accesso all'erp;
 - b) della permanenza dell'impossibilità di rinvenire soluzioni alternative al di fuori dell'erp e della validità che la sistemazione provvisoria ha avuto nei confronti del nucleo familiare interessato, anche sulla base di apposita relazione dei servizi socio assistenziali.

L'eventuale assegnazione definitiva deve essere decisa e comunicata agli interessati non oltre i tre mesi precedenti la scadenza della assegnazione provvisoria. Non è possibile procedere all'assegnazione definitiva se:

- a) l'utente è moroso in assenza di piani di rientro dalla morosità sottoscritti o in assenza di progetti di sostegno economico al nucleo;
- b) la Commissione casa si accerti, nell'ambito della valutazione supportata da apposita relazione dei Servizi Sociali, che il nucleo da loro seguito non abbia aderito ad alcun progetto professionale/sociale preferendo rimanere in uno stato di bisogno e di sostegno economico;
- c) ha trasgredito alle norme del regolamento di gestione in modo grave o reiterato.
- 7. Il Comune può procedere all'assegnazione definitiva dell'alloggio occupato, o di altro rispondente ai requisiti di cui all'art. 14, previa verifica. Qualora non si proceda all'assegnazione definitiva, il locatario deve riconsegnare l'alloggio entro il termine previsto

dal contratto. Diversamente si provvede secondo quanto indicato ai commi 4 e 4 bis dell'art. 30 della Legge regionale n. 24/2001.

TITOLO III - MOBILITÀ NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 17 - Criteri generali di gestione della mobilità

- 1. Per la mobilità sono utilizzati, con priorità sulle nuove assegnazioni, gli alloggi Erp sia di risulta che di nuova costruzione, in misura del 20% degli alloggi che si rendono disponibili prendendo come riferimento multipli di dieci. Tale percentuale può essere aumentata dall'amministrazione comunale con apposito provvedimento. La mobilità d'ufficio di cui al successivo art. 18 è da considerarsi prioritaria rispetto a quella su istanza.
- 2. La domanda per l'accesso alla graduatoria per la mobilità può essere presentata dall'assegnatario dell'alloggio nei casi indicati al successivo art. 19. La domanda contiene obbligatoriamente:
 - a) le motivazioni per le quali si richiede la mobilità, che consistono in condizioni, fatti, qualità o situazioni socio-sanitarie attinenti al nucleo familiare e/o inerenti l'alloggio occupato dal nucleo familiare richiedente;
 - b) l'indicazione del quartiere o della zona nel quale il richiedente esprime la volontà di trasferirsi o, in alternativa, l'opzione di non precisare alcuna indicazione in merito;
 - c) l'indicazione delle caratteristiche dell'alloggio (n. vani, caratteri distributivi, piano, presenza di ascensore, ecc.) nel rispetto degli standard abitativi previsti dal presente regolamento, delle quali il nucleo familiare richiedente ha necessità, in relazione alle condizioni che motivano la domanda di mobilità, o, in alternativa, l'opzione di non precisare alcuna indicazione in merito.
- 3. Gli alloggi ubicati al piano terra/rialzato e/o al primo piano o comunque privi di barriere architettoniche, tenendo conto delle eventuali disabilità e/o delle gravi e particolari condizioni di salute, vengono prioritariamente assegnati agli utenti collocati nella Graduatoria di mobilità che necessitino di alloggi senza o con limitate barriere architettoniche.
- 4. La mobilità degli assegnatari negli alloggi di erp può essere attivata d'ufficio o su richiesta dell'assegnatario. La mobilità su richiesta dell'assegnatario non può essere attivata prima di due anni dall'assegnazione o dall'ultima mobilità, fatte salve gravi e documentate situazioni che saranno oggetto di specifica valutazione.
- 5. Il nucleo familiare soggetto alla mobilità coincide con il nucleo assegnatario. Il cambio di alloggio dovrà di conseguenza riguardare l'intero nucleo assegnatario che dovrà quindi lasciare completamente libero l'alloggio di provenienza. Qualora ciò non avvenisse si applica quanto disposto dall'art. 34 della L.R. n. 24/2001 per il rilascio forzoso.
- 6. Non possono essere considerati per la definizione dello standard abitativo dell'alloggio:
 - a) gli ospiti di cui all'art. 27 comma 3 della L.R. n. 24/2001, nonché al Regolamento d'uso degli alloggi;
 - b) coloro che non sono ancora entrati a far parte del nucleo familiare (ai sensi dell'art. 27 comma 1- della L.R. n. 24/2001);
 - c) gli occupanti non regolari dell'alloggio.
- 7. Possono essere ammesse le mobilità con scambio consensuale di alloggi tra assegnatari previa valutazione favorevole dell'Ente proprietario e del Gestore, con spese a carico dei richiedenti.

Art. 18 - Mobilità d'ufficio

- 1. La mobilità d'ufficio può essere attivata su iniziativa del Gestore o dell'Ente proprietario, e attuata dall'Ente proprietario, nei seguenti casi:
 - 1.1. Per eliminare gravi condizioni di sottoutilizzo, determinato dal fatto che l'alloggio è occupato da un numero di persone inferiore o uguale allo standard abitativo massimo così come previsto dall'art. 15, comma 10, del presente regolamento, salvo particolari situazioni da valutarsi di volta in volta soprattutto con riguardo a nuclei composti da soli ultrasettantacinquenni.
 - 1.2. Quando si debba procedere alla ristrutturazione complessiva dell'alloggio o dell'edificio.
 - 1.3. Quando, con motivata relazione del Servizio Socio Sanitario, sia stato segnalato al Comune che la permanenza dell'assegnatario nell'alloggio determina un elevato livello di conflittualità con altri inquilini.
 - 1.4. Per risolvere gravi e documentate situazioni socio-sanitarie, segnalate dai servizi sociali e socio-sanitari territoriali, in caso di accertato pericolo o nocumento per taluno dei componenti il nucleo familiare assegnatario, che non consenta il ricorso alla ordinaria procedura di mobilità e che sia motivata da urgenza.
 - 1.5. Per affrontare problematiche di morosità per lo più derivanti dall'alto canone di affitto e/o spese gestionali dell'alloggio assegnato, a seguito di accordo su un piano di rientro dalla morosità maturata con l'ente gestore.
 - 1.6. Per recuperare alloggi a piano terra o con limitate barriere architettoniche rispetto a nuclei che abbiano perso nel frattempo i requisiti per l'assegnazione prioritaria degli stessi.
- 2. L'avvio del procedimento è comunicato agli interessati ai sensi della L.241/1990 e successive modifiche.
- 3. Nel caso di mobilità disposta d'ufficio per esigenze di ristrutturazione, il Comune provvede alle spese di trasloco nell'alloggio provvisorio e a quelle per il rientro laddove l'assegnatario abbia optato per tale scelta. Negli altri casi di mobilità disposta d'ufficio, a fronte di un livello ISEE del nucleo inferiore al minimo INPS il Comune contribuisce con una quota del 40% delle spese sostenute per il trasloco.
- 4. In caso di mobilità proposta per gravi condizioni di sottoutilizzo, a fronte della non accettazione dell'alloggio individuato ai sensi della normativa vigente, all'assegnatario viene applicato il canone maggiorato di cui all'art. 35 della L.R. 24/01 comma 1 lettera d.

Art. 19 - Mobilità su istanza

- 1. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a), della L.R. n. 24/2001, la mobilità può essere richiesta dall'assegnatario per l'inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute, nonché per dare soluzione a particolari condizioni di disagio abitativo o sociali o per l'avvicinamento al luogo di lavoro, cura e assistenza.
- 2. Non viene considerata valutabile la domanda di mobilità da parte di soggetti non in regola con i pagamenti del canone, o in relazione ad altri aspetti contrattuali, o con procedura di decadenza in corso, ad eccezione del caso in cui la situazione di morosità dipenda dal sovradimensionamento dell'alloggio o da documentati motivi che attestino l'oggettiva temporanea difficoltà di assolvere il pagamento del canone e/o degli oneri accessori dell'alloggio assegnato. In tal caso a fronte dell'eventuale possibilità di assegnazione di alloggio adeguato in mobilità, va previamente e necessariamente concordato un piano di rientro dei debiti pregressi, pena l'esclusione dal procedimento di mobilità. La domanda di mobilità deve essere presentata, su apposito modulo predisposto, direttamente all'ufficio preposto o con trasmissione a mezzo del servizio postale.

3. Le assegnazioni avvengono sulla base di una Graduatoria aperta, aggiornata annualmente.

Art. 20 - Punteggi per la mobilità

- 1. Al fine della formazione della Graduatoria i criteri per l'assegnazione dei punteggi fanno riferimento alle seguenti condizioni soggettive ed oggettive:
 - A. disagio abitativo
 - B. disagio economico
 - C. alloggio inidoneo

A. Disagio abitativo

A.1	autonor l'assiste	Presenza nel nucleo di componenti con gravi problemi di salute e/o di autonomia/autosufficienza in alloggio distante dai familiari di supporto per l'assistenza quotidiana o dalle strutture mediche per esigenze di cura, attestato dalle strutture sanitarie	
	A.1.1	residente nella città	2
	A.1.2	residente nelle frazioni	4
A.2	Nucleo che risulti in sovraffollamento rispetto allo standard fissato dall'art. 14 del presente Regolamento:		
	In allog	gi fino a 56 m²:	
			3
			4
	A.2.3	3 persone in più	5
	In alloggi da 56 m² a 76 m²:		
	A.2.4 2 persone in più		3
	A.2.5	3 persone in più	3,5
	A.2.6	da 4 persone in più e oltre	4
	Tale condizione deve sussistere da almeno due anni dalla data di assegnazione o dalla precedente mobilità. Nel caso di nascita od adozione di un bambino/a non si applica la norma dei due anni.		
	Ai fini della valutazione del grado di sovraffollamento dell'alloggio non si computano nel nucleo famigliare i minori di età inferiore a 14 anni.		
A.3	Nucleo residente in alloggio che, per la disposizione degli spazi in relazione alla composizione del nucleo, è tale da influire negativamente sulla qualità di vita del nucleo stesso.		3

B. Disagio economico

punti

B.1	B.1 Nucleo per il quale le spese accessorie risultino superiori od equivalenti al canone di locazione.			
	Tale condizione deve essere attestata dal richiedente mediante autodichiarazione.			

C. Alloggio inidoneo

			punti
C.1	C.1 Inidoneità dell'alloggio per condizioni di salute		
	C.1.1 Inidoneità oggettiva dell'alloggio per invalidità superiore ai 2/3 di un componente il nucleo, certificata dall'autorità competente. Il punteggio aumenta in relazione al grado di invalidità secondo il seguente algoritmo:		7-9
		Punteggio: 3 + (6 \times percentuale diminuzione permanente capacità lavorativa)	
		Es. diminuzione del 75%: Punteggio = $3 + (6 \times 0.75) = 7.5$	
	C.1.2 Inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato per gravi problemi di salute di un componente il nucleo, con drastica riduzione della capacità di deambulazione, che richieda l'utilizzo di ausili per la mobilità, certificati dall'autorità competente		10
	C.1.3 Patologie mediche che rendano parzialmente inidoneo l'utilizzo dell'alloggio occupato, accertate e documentate dai competenti servizi o dai servizi ASL		10
	C.1.4	Presenza di minore di anni 18 con disabilità, riconosciuta e accertata dall'autorità competente	8
C.2	Inidoneità dell'alloggio occupato per nucleo familiare composto esclusivamente da una o più persone che abbiano superato i 65 anni e che non svolgano alcuna attività lavorativa:		
	C.2.1	anziani oltre 65 anni	5
	C.2.2	anziani oltre 75 anni	7

I punteggi delle condizioni A-B-C sono cumulabili fra loro.

All'interno della condizione C i punteggi non sono cumulabili tra loro, anche se relativi a diversi componenti il nucleo.

Art. 21 - Assegnazione alloggi in mobilità

- 1. Previa verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza negli alloggi di Erp, le esigenze di mobilità sono soddisfatte con l'assegnazione di alloggi sulla base della Graduatoria ottenuta con l'applicazione dei punteggi di cui all'articolo precedente e avendo a riferimento gli standard abitativi definiti all'art. 14 nonché le caratteristiche più complessive degli alloggi disponibili.
- 2. Per la mobilità sono proposti agli assegnatari non più di due alloggi, anche in fasi distinte. Si dovranno comunque proporre soluzioni abitative idonee ad eliminare una o più condizioni che

- hanno determinato l'attribuzione di punteggio, tenendo conto delle eventuali richieste avanzate dall'assegnatario.
- 3. Nel caso in cui non vi siano disponibili alloggi rispondenti ai parametri indicati o adeguati ai concorrenti diversamente abili e/o colpiti da gravi e particolari problemi di salute, gli utenti manterranno la collocazione nella Graduatoria, in attesa di disponibilità di alloggio adeguato.
- 4. Le eventuali indicazioni formulate ai sensi dell'art. 17, comma 2, dai richiedenti la mobilità saranno ritenute vincolanti e gli interessati saranno contattati solo se risulteranno alloggi disponibili con le caratteristiche richieste.
- 5. La rinuncia agli alloggi proposti aventi caratteristiche conformi a quelle richieste, comporta l'esclusione dalla Graduatoria. L'assegnatario non potrà presentare nuova domanda per i successivi due anni a decorrere dalla data di esclusione, a meno che non intervengano modifiche alle precedenti condizioni. In analogia con quanto previsto all'art. 15, comma 7, non comporta invece esclusione dalla Graduatoria la rinuncia ad alloggi proposti in mobilità dall'amministrazione comunale, con provvedimento motivato, diversi per ubicazione e conformazione rispetto a quelli richiesti nella domanda.
- 6. Per quanto non diversamente disciplinato, per l'assegnazione degli alloggi in mobilità si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 e all'art. 11.

Art. 22 - Mobilità intercomunale

- 1. Per quanto riguarda la mobilità intercomunale, si applica quanto definito dal Tavolo di Concertazione con i Comuni della provincia di Bologna di cui dall'art. 5 comma 3. lettera c) della L.R. n. 24/2001.
- 2. Il Comune può optare, nell'ambito del Circondario Imolese, per una gestione della mobilità anche a livello circondariale, favorendo forme di collaborazione tra i Comuni del circondario al fine di garantire una maggiore disponibilità di alloggi a favore dei soggetti interessati.

TITOLO IV - REGOLAMENTO D'USO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DELLE PARTI COMUNI

Art. 23 - Obblighi per gli assegnatari

- 1. Per quanto riguarda la mobilità intercomunale, si applica quanto definito dal Tavolo di Concertazione con i Comuni della provincia di Bologna di cui dall'art. 5 comma 3. lettera c) della L.R. n. 24/2001.
- 2. L'assegnatario riceve dal Gestore una comunicazione di richiesta di sottoscrizione del contratto di locazione entro il termine perentorio di giorni 30, dal ricevimento della comunicazione stessa, e di occupazione dell'alloggio entro giorni 60, sempre dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato rispetto dei termini sopra descritti l'assegnatario è dichiarato decaduto dall'assegnazione, con conseguente esclusione dalla Graduatoria.
- 3. Gli assegnatari ed i componenti del relativo nucleo familiare sono tenuti, in particolare:
 - a) a garantire il rispetto dei contenuti di cui agli articoli successivi da parte di eventuali ospiti;
 - b) ad utilizzare l'alloggio assegnato ad uso esclusivo di abitazione, a meno che non sia stabilito diversamente nel contratto di locazione o vi sia espressa autorizzazione scritta da parte del Gestore rilasciata nel rispetto della normativa vigente;

- c) ad usare, nella conduzione dell'alloggio e degli spazi accessori e di pertinenza ad uso esclusivo, la diligenza di cui all'art. 1587 c.c.; devono, quindi, avere la più ampia cura degli stessi al fine di mantenerli nello stato medesimo in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deterioramento derivante dall'uso corretto e dalla vetustà, ed idoneo alla locazione;
- d) a servirsi correttamente dei locali e degli spazi comuni secondo la loro destinazione, consentendo agli altri assegnatari e condomini di farne parimenti utilizzo, provvedere alla cura degli spazi comuni e alla loro pulizia, oppure di corrispondere in base alla ripartizione ex art. 1123 c.c., nonché dell'art. 29 relativo alla ripartizione degli oneri, a cui si rinvia le spese di pulizia delle parti comuni dello stabile affidata ad una ditta all'uopo attrezzata ed individuata dal Gestore, dal condominio o secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'autogestione ove esistente;
- e) a parcheggiare i veicoli negli appositi spazi all'uopo adibiti nei parcheggi di pertinenza dell'immobile secondo le modalità stabilite dalla proprietà, dal condominio e dall'autogestione. In particolare è dovuto un rispetto assoluto in riguardo agli spazi destinati al parcheggio riservato per autoveicoli autorizzati al trasporto di persone diversamente abili. La circolazione e la sosta degli autoveicoli, motocicli e biciclette è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati e secondo le modalità stabilite dalla proprietà, dal condominio e dall'autogestione. I veicoli parcheggiati devono essere regolarmente immatricolati e assicurati, pena la loro rimozione, secondo le norme di legge, a spese del proprietario. Il Comune da mandato al Gestore di esperire le più opportune azioni in sede giudiziale nei confronti dei proprietari, al fine procedere alla rimozione dei veicoli abbandonati; qualora risultasse, nel caso concreto, più efficace procedere in via di autotutela, si riserva di agire in via diretta, previa comunicazione al Gestore;
- f) a provvedere alle riparazioni nonché alle manutenzioni relative all'alloggio o agli spazi comuni che, giusto quanto previsto nel **TITOLO V** relativo alla ripartizione degli oneri accessori tra il Gestore e assegnatari, a cui si rinvia, risultano essere a loro carico; per la ripartizione degli oneri tra il Gestore e gli assegnatari non espressamente previsti dal **TITOLO V** del Regolamento si procede secondo le norme contrattuali o, in mancanza, secondo le norme del Codice Civile;
- g) a provvedere, per le unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, a tutti gli adempimenti previsti dalla L. 10/91 e richiamati dal contratto e, in particolare, a tenere aggiornato annualmente il libretto d'impianto e a riconsegnarlo al Comune o al Gestore, in occasione del rilascio dell'alloggio; allo scopo il Gestore verificherà a campione ogni anno il rispetto del dispositivo di legge, con spese a carico dell'assegnatario in caso di inadempienza; nel caso vi siano impianti condominiali e siano presenti contatori individuali, a concedere l'accesso per la verifica annuale a campione;
- h) ad affiggere le comunicazioni di interesse comune negli appositi spazi o bacheche. Gli assegnatari sono altresì tenuti a non danneggiare e/o asportare le comunicazioni affisse negli spazi e nelle bacheche all'uopo costituite;
- i) a svolgere le attività ricreative esclusivamente negli spazi e nei luoghi ad esse riservati: non è consentito l'esercizio di tali attività su scale, pianerottoli e in luoghi pericolosi per l'incolumità delle persone;
- j) a sorvegliare con cura i propri bambini perché non abbiano a recare danni o disturbi: i genitori o coloro che li hanno in custodia sono responsabili dei danni arrecati dai (propri) bambini alle persone e alle cose;

- k) ad astenersi dal tenere quei comportamenti che arrechino disturbo, danno o costituiscano pericolo o siano contrari al Regolamento di polizia urbana, al rispetto dell'igiene o ledano il decoro estetico;
- a chiudere accuratamente dopo l'uso i rubinetti dell'acqua e del gas. I danni di qualsiasi specie derivanti da incuria o dal loro comportamento doloso o colposo saranno posti a carico degli assegnatari e il Comune e il Gestore saranno esonerati da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- m) a rimborsare i danni di qualsiasi specie derivanti dal loro comportamento doloso o colposo;
- n) a segnalare tempestivamente al Gestore tutte quelle situazioni di pericolo o di danno temuto al fabbricato o ad alcune parti di esso per consentire un pronto ed efficace intervento, al fine di scongiurare pericoli a persone e cose. In ogni caso qualora l'evento dannoso si verificasse, ciascun assegnatario è tenuto a darne subito comunicazione all'Ente gestore, anche al fine della copertura assicurativa;
- o) ad utilizzare i depositi di gas in bombole o di altro materiale combustibile, nelle quantità strettamente necessarie agli usi domestici, secondo le vigenti norme di sicurezza;
- p) a corrispondere quanto deliberato nell'assemblea condominiale, se costituita, con la loro partecipazione, in materia di servizi e interventi manutentivi, in forza di quanto previsto dall'art. 23, comma 3 della L.R. n. 24/2001;
- q) a corrispondere, oltre al canone di locazione, quanto di loro spettanza ai sensi dell'art. 6 del contratto di locazione a cui si rinvia;
- r) a notificare tempestivamente al Gestore tutte le variazioni del nucleo familiare, comunicando l'ingresso negli alloggi di soggetti la cui presenza non era stata precedentemente resa nota;
- s) a consentire in qualunque momento, attraverso un incaricato del Comune, del Gestore o dell'Amministrazione condominiale, l'accesso ai locali dati in locazione, al fine di verificare eventuali necessità manutentive o di intervenire per eliminare difetti, sulla base di quanto previsto dal contratto di locazione a cui si rinvia. L'assegnatario è tenuto inoltre a consentire la visita all'alloggio, previa comunicazione del Gestore, da parte di eventuali interessati all'assegnazione o alla mobilità, in caso di rilascio dell'alloggio stesso.
- t) a collocare il nome del conduttore sia nella tastiera esterna dei campanelli quanto nelle targhette all'ingresso di ciascun appartamento, nei contatori e nella cassetta della corrispondenza.
- u) Gli assegnatari ed i componenti del relativo nucleo familiare sono tenuti, inoltre:
 - i. a presentare annualmente la dichiarazione ISE entro il 15 luglio se nel nucleo non sono presenti lavoratori autonomi, entro il 15 ottobre se nel nucleo sono presenti lavoratori autonomi.
 - ii. a non modificare strumentalmente il nucleo familiare nei 60 giorni precedenti la redazione della dichiarazione ISE ai fini di ridurre il reddito del nucleo familiare;
 - iii. a non modificare la residenza in entrata o in uscita senza rispettare il presente regolamento;

iv. a non abbandonare l'alloggio assegnato.

Art. 24 - Divieti per gli assegnatari

- 1. Agli assegnatari è fatto divieto di:
 - a) scuotere e battere dalla finestra verso la strada o sui ripiani delle scale, tappeti, stuoie, coperte, tovaglie e simili. Tale operazione è permessa (nel rispetto del Regolamento di Polizia Urbana) solo dai balconi e finestre verso il cortile oppure negli spazi appositamente creati;
 - b) installare alle finestre, ai balconi e terrazze, tendaggi, stenditoi e attrezzature varie, salvo preventiva autorizzazione del Gestore;
 - c) depositare nelle parti ad uso comune biciclette, motocicli, autoveicoli, utensili, attrezzi e ogni altro materiale ingombrante anche per un breve periodo, salvo che tali spazi non siano a ciò destinati. La circolazione e la sosta degli autoveicoli, motocicli e biciclette è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati e secondo le modalità stabilite dalla proprietà, dall'autogestione o dal condominio;
 - d) lavare gli autoveicoli nelle parti ad uso comune o utilizzando impianti idrici comuni; lavare le vetture all'interno del fabbricato (anche nelle autorimesse non munite di apposito scarico o di allacciamento autonomo all'impianto idrico) e nei vani di disimpegno macchine e spazi comuni, salvo quelli che venissero destinati a tale specifico scopo;
 - e) effettuare qualsiasi tipo di lavorazione o di attività nelle parti comuni quali scale, pianerottoli, corridoi, balconi e soffitte;
 - f) gettare nei sanitari qualunque oggetto o materiale che possa otturarli o danneggiarli;
 - g) tenere depositi di sostanze maleodoranti, infiammabili, esplosive o, comunque, pericolose;
 - h) tenere depositi di gas in bombole o di altro materiale combustibile, oltre le quantità strettamente necessarie agli usi domestici, secondo le vigenti norme di sicurezza;
 - i) immettere gas di scarico di stufe di riscaldamento di qualsiasi tipo nei tiraggi degli esalatori di cucina, o comunque nei condotti non espressamente previsti;
 - j) utilizzare apparecchi ed elettrodomestici non a norma rispetto alle vigenti leggi sulla sicurezza;
 - k) lasciare aperti cancelli e altri accessi di uso comune, compreso il portone principale d'accesso all'androne dello stabile;
 - I) gettare immondizie e altri rifiuti nel cortile, nella strada o nelle parti comuni;
 - m) sovraccaricare i pavimenti, i balconi, i sottotetti ed ogni altro vano, detenendo materiale di peso eccessivo;
 - n) recare disturbo al vicinato con rumori o suoni molesti di qualunque natura; in particolare non sono tollerati rumori di qualsiasi genere oltre gli orari fissati dal Regolamento locale di polizia urbana;
 - o) depositare sul balcone, sulle finestre, sui balconi, sulle terrazze e negli spazi comuni, utensili e altri oggetti; mettere vasi per fiori o piante sulle terrazze e finestre se non

- opportunamente assicurati onde evitare cadute. L'innaffiamento deve essere eseguito in modo tale da non arrecare danno alle persone, all'edificio o alle cose;
- p) tenere nell'alloggio, nelle pertinenze o nelle parti comuni animali che arrechino grave disturbo o danno o costituiscano pericolo. Gli animali non possono accedere alle parti comuni, a meno che non vengano adottate le opportune misure di cautela, di sicurezza e di rispetto dell'igiene. In generale la detenzione di animali domestici può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 17.02.2005 n. 5 in materia di "Norme a tutela del benessere animale", con particolare riguardo alle disposizioni in tema di responsabilità e doveri generali del detentore di animali da compagnia di cui all'art. 3 della legge regionale succitata, nonché dei Regolamenti Comunali in materia. I proprietari degli animali sono responsabili dei danni arrecati a persone o a cose ai sensi dell'art. 2052 c.c. e sono tenuti a pulire le parti comuni e le aree verdi dagli escrementi dei loro animali. In particolare negli spazi comuni i cani devono essere tenuti al guinzaglio. È inoltre vietato distribuire cibo a volatili. In adempimento all'art. 3 comma 5 della L.R. 17.02.2005 n. 5 il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES);
- q) modificare, in qualunque modo, l'estetica dei fabbricati o realizzare innovazioni nell'immobile;
- r) piantare, potare, recidere o abbattere piante, coltivare ortaggi e fiori negli spazi comuni senza apposita autorizzazione dell'Autogestione o, in mancanza, del Gestore o del condominio;
- s) installare impianti e apparecchi radio riceventi o trasmittenti costruiti in modo da disturbare la ricezione dei normali apparecchi tv e radio. Non è consentito inoltre collocare esternamente antenne per radio, telegrafia o radio telefonia e televisione (paraboliche), nonché condizionatori, senza benestare del Gestore circa le modalità tecniche dell'installazione;

Art. 25 - Reclami

- 1. I reclami ai comportamenti posti in essere da altri assegnatari o condomini devono essere trasmessi in forma scritta al Gestore, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) invio del verbale di assemblea dell'Autogestione ove costituita o dell'assemblea annua degli assegnatari, unitamente alle documentazioni poste a fondamento delle lamentele;
 - b) invio delle segnalazioni del servizio sociale e/o sanitario e/o del Gestore e/o autorità pubblica;
 - c) invio della documentata segnalazione delle organizzazioni sindacali degli assegnatari.

Art. 26 - Accertamenti e contestazioni

1. Il Gestore, in caso di reclamo pervenuto in forma scritta come previsto dall'articolo precedente, oppure a seguito di riscontro diretto di un atto o di un comportamento che possano violare le disposizioni dettate dal presente Regolamento, espleta gli eventuali accertamenti e contesta, sempre in forma scritta, i fatti all'assegnatario nei tempi e con le modalità definite ai successivi articoli 37 e 38 del Titolo VIII del presente Regolamento.

TITOLO V - REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI TRA L'ENTE GESTORE E GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 27 - Manutenzione e forniture in genere relative alle parti comuni

Art. 27.1. – Strutture murarie-scale-atrii	
A carico dell'Ente gestore	A carico dell'assegnatario
 interventi sulle strutture murarie dello stabile; installazione di corrimano e maniglioni aggiuntivi L. 13/89 revisione degli infissi delle parti comuni nell'ambito dei programmi di manutenzione straordinaria; ripristino delle opere fisse di completamento delle parti comuni (cornicioni, balconi, marciapiedi, bancali, cornici, intonaci, rivestimenti, tinteggiatura ecc.); ispezioni, collaudi periodici e relative tasse di concessione; ricarica degli estintori e mantenimento in efficienza delle manichette antincendio installate nelle parti comuni; verniciatura e tinteggiatura delle parti comuni interne al 70% (scale, corridoi, cantine, lavanderie ed infissi di uso comune), fatto salvo il caso di danni causati da incuria o dolo. 	 ripristino di finiture relative alle parti comuni danneggiate dall'utente o da terzi per servizi forniti allo stesso; riparazione degli infissi per comuni guasti dovuti all'uso; installazione sostituzione di tappeti e guide; ricarica degli estintori e mantenimento in efficienza delle manichette antincendio installate nelle parti comuni, in caso di manomissione o di sottrazione; verniciatura e tinteggiatura delle parti comuni interne al 30% (scale, corridoi, cantine, lavanderie ed infissi di uso comune), fatto salvo il caso di danni causati da incuria o dolo.
Art. 27.2 – Coperti	
A carico dell'Ente gestore	A carico dell'assegnatario
A carico dell'Ente gestore ◆ le spese inerenti al ripristino dei tetti, terrazzi, camini e sostituzione dei lucernari; ◆ le spese inerenti agli interventi su tutte le opere da lattoniere; ◆ le spese inerenti all'installazione dei parafulmini.	 A carico dell'assegnatario ◆ riparazione di tetti, terrazzi, camini e sostituzione dei lucernari, per danni causati da negligenza; ◆ riparazione alle grondaie per danni causati da negligenza o dolo.
 le spese inerenti al ripristino dei tetti, terrazzi, camini e sostituzione dei lucernari; le spese inerenti agli interventi su tutte le opere da lattoniere; le spese inerenti all'installazione dei parafulmini. 	 riparazione di tetti, terrazzi, camini e sostituzione dei lucernari, per danni causati da negligenza; riparazione alle grondaie per danni
 le spese inerenti al ripristino dei tetti, terrazzi, camini e sostituzione dei lucernari; le spese inerenti agli interventi su tutte le opere da lattoniere; le spese inerenti all'installazione dei parafulmini. 	 riparazione di tetti, terrazzi, camini e sostituzione dei lucernari, per danni causati da negligenza; riparazione alle grondaie per danni causati da negligenza o dolo.
 le spese inerenti al ripristino dei tetti, terrazzi, camini e sostituzione dei lucernari; le spese inerenti agli interventi su tutte le opere da lattoniere; le spese inerenti all'installazione dei parafulmini. Art. 27.3 – Fogr	 riparazione di tetti, terrazzi, camini e sostituzione dei lucernari, per danni causati da negligenza; riparazione alle grondaie per danni causati da negligenza o dolo.
 le spese inerenti al ripristino dei tetti, terrazzi, camini e sostituzione dei lucernari; le spese inerenti agli interventi su tutte le opere da lattoniere; le spese inerenti all'installazione dei parafulmini. Art. 27.3 – Fogr A carico dell'Ente gestore le spese inerenti al rifacimento o al ripristino dell'impianto o di sue parti; le spese inerenti a disincrostazione delle colonne di scarico compresa la rete degli apparecchi. 	 riparazione di tetti, terrazzi, camini e sostituzione dei lucernari, per danni causati da negligenza; riparazione alle grondaie per danni causati da negligenza o dolo. A carico dell'assegnatario riparazione delle colonne montanti per guasti dovuti a negligenza di uso o colpa; espurgo periodico delle fosse biologiche, disostruzione delle colonne di scarico, delle rete fognarie cortili e relativi pozzetti per prevenire disfunzioni
 le spese inerenti al ripristino dei tetti, terrazzi, camini e sostituzione dei lucernari; le spese inerenti agli interventi su tutte le opere da lattoniere; le spese inerenti all'installazione dei parafulmini. Art. 27.3 – Fogr A carico dell'Ente gestore le spese inerenti al rifacimento o al ripristino dell'impianto o di sue parti; le spese inerenti a disincrostazione delle colonne di scarico compresa la rete degli apparecchi. 	 riparazione di tetti, terrazzi, camini e sostituzione dei lucernari, per danni causati da negligenza; riparazione alle grondaie per danni causati da negligenza o dolo. A carico dell'assegnatario riparazione delle colonne montanti per guasti dovuti a negligenza di uso o colpa; espurgo periodico delle fosse biologiche, disostruzione delle colonne di scarico, delle rete fognarie cortili e relativi pozzetti per prevenire disfunzioni conseguenti all'uso.

- di arredo e completamento dello stabile (cartelli indicatori, casellari postali, bacheche, plafoniere, ecc.);
- fornitura e sostituzione delle attrezzature per il mantenimento delle aree a verde condominiale;
- istallazione e sostituzione dell'impianto di illuminazione, di prese d'acqua, di cancelli e simili:
- verniciatura dell'impianto di illuminazione, di prese d'acqua, di cancelli e simili;
- servizio di derattizzazione.

- delle pavimentazioni cortilive;
- manutenzione delle attrezzature di arredo e completamento dello stabile (cartelli indicatori, casellari postali, bacheche, plafoniere, ecc.);
- acquisto attrezzi comuni per la gestione ordinaria del verde;
- servizio di disinfestazione da blatte;
- spese relative al servizio di sgombero neve, comprese quelle relative ai materiali d'uso.

Art. 27.5 - Ascensore

A carico dell'Ente gestore	A carico dell'assegnatario
 installazione dell'ascensore; sostituzione di sue parti. 	 manutenzione ordinaria e piccole riparazioni; consumi di energia elettrica per forza motrice e illuminazione; visite periodiche degli organi preposti al controllo e tasse di concessione governativa.

Art. 27.6 – Impianto centrale di riscaldamento e di produzione di acqua calda corrente.

A carico dell'Ente gestore

- installazione dell'impianto o di sue parti;
- sostituzione dell'impianto o di sue parti;
- controllo preventivo periodico al 50%.

A carico dell'assegnatario

- riparazione di apparecchiature di regolazione, di controllo e di parti accessorie;
- controllo preventivo periodico al 50%;
- pulizia caldaia, corpi scaldanti, canne fumarie, bruciatori; disincrostazione scambiatori, ripristino refrattari e isolamento;
- forza motrice e combustibile.

Art. 27.7 – Impianto di sollevamento acqua

A carico dell'Ente gestore

- installazione dell'impianto;
- sostituzione dell'impianto o di sue parti;
- collaudo, imposte e tasse relative all'installazione;
- controllo preventivo periodico al 50%.

A carico dell'assegnatario

- riparazione e piccole sostituzioni di parti;
- ispezione e collaudi periodici degli Enti preposti e relative tasse di concessione;
- controllo preventivo periodico al 50%;
- pulizia, lavaggio e disinfestazione del serbatoio di accumulo e del serbatoio dell'autoclave;
- forza motrice;

Art. 27.8 - Impianto addolcimento acqua

A carico dell'Ente gestore

- installazione dell'impianto o di sue parti;
- sostituzione dell'impianto o di sue parti;
- controllo preventivo periodico al 50%.

A carico dell'assegnatario

- riparazioni, piccole sostituzioni di parti, taratura periodica, sostituzione e manutenzione delle elettrovalvole di
- governo;
 controllo preventivo periodico al 50%;
- forza motrice e conduzione;

	 manutenzione organi di tenuta.
	-
Art. 27.9 – Impianto di illuminazione e suoneria parti comuni	
A carico dell'Ente gestore	A carico dell'assegnatario
 installazione dell'impianto o di sue parti; sostituzione dell'impianto o di sue parti; controllo preventivo periodico al 50%. 	 riparazione dell'impianto; riparazioni e piccole sostituzioni di parti in conseguenza dell'uso; energia elettrica; controllo preventivo periodico al 50%.
Art. 27.10 – Impianto centralizzato TV	
A carico dell'Ente gestore	A carico dell'assegnatario
 installazione dell'impianto o di sue parti; sostituzione dell'impianto o di sue parti; 	♦ integrazione dell'impianto centralizzato

Art. 28 - Manutenzione e forniture all'interno dell'unità immobiliare

Art. 28.1 – Impianto elettrico	
A carico dell'Ente gestore	A carico dell'assegnatario
 spese per l'istallazione, il rifacimento, l'adeguamento dell'impianto elettrico; 	 riparazione dell'impianto elettrico per cortocircuito o sovraccarico e relativa sostituzione delle apparecchiature.

Art. 28.2 – Impianto idrico, sanitario, gas	
A carico dell'Ente gestore	A carico dell'assegnatario
 spese per l'istallazione, il rifacimento, l'adeguamento dell'impianto idrico, sanitario, gas; installazione e sostituzione dei contatori dell'acqua calda e fredda; riparazione di tubazioni e condotte interne all'alloggio, sostituzione cassette di scarico W.C., comprese le relative opere murarie, fatto salvo il caso di danneggiamento; disincrostazione dei depositi calcarei delle condutture idriche. 	 riparazione delle apparecchiature del bagno e della cucina; manutenzione dei contatori divisionali dell'acqua calda e fredda in conseguenza dell'uso; riparazioni di tubazioni e condotte interne all'alloggio, sostituzione cassette di scarico W.C., comprese le relative opere murarie in caso di danneggiamento.
Art. 28.3 – Impianto autonomo di riscaldamento e di produzione di acqua calda	
A carico dell'Ente gestore	A carico dell'assegnatario
 spese per l'istallazione, il rifacimento, l'adeguamento dell'impianto elettrico; 	 Interventi sulle apparecchiature che compongono gli impianti di riscaldamento

sostituzione delle apparecchiature e degli a produzione di acqua calda; impianti di riscaldamento e di produzione Sostituzione delle apparecchiature e degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda fino al quinto anno di locazione. Dopo tale termine le spese di di acqua calda, dopo il quinto anno di sostituzione sono a carico dell'Ente locazione, al 20%. Verifiche periodiche sullo stato di gestore per l'80% e dell'assegnatario per il 20%. manutenzione e sul rendimento di combustione dell'impianto previste dalla normativa di Legge, di cui all'art. 13 del contratto. Art. 28.4 - Pareti e soffitti: intonaci, tinte, vernici e parati A carico dell'Ente gestore A carico dell'assegnatario ripristino di intonaci conseguente a difetti ripristino di intonaci per danni causati costruttivi o manutentivi, con relative dall'utente;

> tinteggiatura delle finiture nelle pareti e nei soffitti nel corso della locazione.

Art. 28.5 – Pavimenti e rivestimenti	
A carico dell'Ente gestore	A carico dell'assegnatario
 rifacimento totale o parziale di pavimenti e rivestimenti conseguenti a difetti costruttivi, ad usura, ovvero ad interventi manutentivi degli impianti. 	 riparazione di pavimenti e rivestimenti in genere, per danni dovuti a negligenza o colpa
Art. 28.6 – Serramenti ed infissi	
A carico dell'Ente gestore	A carico dell'assegnatario
 sostituzione di porte, telai, finestre, avvolgibili, persiane, scuri non riparabili per fatiscenza; riparazione di rulli e dei relativi sostegni e ancoraggi delle serrande avvolgibili delle porte e dei garage; verniciatura di serramenti esterni, serrande e avvolgibili, persiane, scuri e parapetti dei balconi. 	 riparazione delle porte, telai, finestre, avvolgibili, persiane, scuri e sostituzione di parti accessorie, maniglie, vetri, serrature, cornici, esclusi i danni dovuti a vetustà; riparazione e sostituzione delle cordelle, degli attacchi al rullo, delle molle, stecche e ganci nelle serrande avvolgibili, nonché degli accessori delle porte del garage; verniciatura di serramenti interni: porte, telai, finestre.
Art. 28.7 – Apparecchi di estrazione e ventilazione locali	
A carico dell'Ente gestore	A carico dell'assegnatario
 installazione e sostituzione degli apparecchi di estrazione e ventilazione 	 manutenzione e pulizia degli apparecchi di estrazione e ventilazione locali.

Art. 29 - Pulizia delle parti comuni

tinte, vernici, parati, per le sole zone

interessate.

A carico dell'Ente gestore	A carico dell'assegnatario
	 spese per le pulizie delle parti comuni.

Art. 30 - Oneri amministrativi

locali.

A carico dell'Ente gestore	A carico dell'assegnatario
 spese di amministrazione, fatta eccezione dei costi indiretti relativi all'erogazione dei servizi; assicurazione dello stabile e degli impianti; corresponsione di imposte e tasse per occupazione di spazi pubblici e tasse in genere, fatta eccezione delle imposte e delle tasse su passi carrai e per nettezza urbana. 	 costi indiretti relativi ai servizi erogati (da definirsi annualmente da parte dell'Ente Gestore previo confronto con le OO.SS. degli assegnatari); imposte e tassi sui passi carrai e per nettezza urbana.

TITOLO VI CONSEGNA E RILASCIO

Art. 31 - Consegna e rilascio dell'alloggio

- 1. Gli assegnatari hanno diritto alla consegna dell'alloggio tinteggiato ed in buono stato e, comunque, idoneo all'uso, completo di tutti i servizi e gli accessori.
- 2. La consegna dell'alloggio deve risultare da apposito verbale compilato in contraddittorio con un incaricato dell'Ente Gestore e consegnato in copia all'assegnatario.
- 3. Nel caso di rilascio dell'alloggio, per qualsiasi causa, viene redatto un verbale di riconsegna in contraddittorio tra l'incaricato dell'Ente Gestore e l'assegnatario. L'alloggio deve essere restituito, libero da persone e cose, tinteggiato ed in buono stato di manutenzione.
- 4. In caso di rilascio dell'alloggio (dovuto alla restituzione volontaria da parte dell'assegnatario, all'esecuzione forzata nei confronti dello stesso o per qualsiasi altro motivo) l'assegnatario entro 60 giorni si impegna espressamente a liberare totalmente l'alloggio e le eventuali relative pertinenze da cose di qualunque natura (arredi, elettrodomestici, vestiti, effetti personali, ecc...). Trascorso inutilmente detto termine i beni saranno da considerarsi abbandonati e l'Ente Gestore sarà liberato da ogni responsabilità e sollevato da ogni onere/dovere di custodia degli stessi.
- 5. Nel caso in cui l'assegnatario uscente rifiuti di firmare il verbale, questo è firmato, oltre che dal rappresentante dell'Ente Gestore, da due testimoni. Con detto verbale vengono constatate le condizioni dell'alloggio e addebitati all'assegnatario uscente tutti i lavori necessari per il ripristino di quanto dell'alloggio risulti danneggiato per sua colpa e per l'eventuale custodia dei beni.
- 6. In generale, sono addebitati all'assegnatario tutti i lavori occorrenti per rimettere in pristino l'alloggio, qualora questo risulti modificato dall'assegnatario stesso senza preventiva autorizzazione o qualora l'assegnatario abbia omesso di eseguire, per incuria o negligenza, tutti i lavori a suo carico.

TITOLO VII - OSPITALITÀ TEMPORANEA, COABITAZIONE, AMPLIAMENTO, OCCUPAZIONE SENZA TITOLO, SUBENTRO

Art. 32 - Ospitalità temporanea

1. L'ospitalità temporanea a persone estranee al nucleo famigliare assegnatario, è consentita, per un periodo massimo di sette giorni continuativi, senza obbligo di acquisire la residenza e di darne comunicazione al Comune o all'Ente Gestore. Resta fermo l'obbligo di darne comunicazione alle Autorità preposte.

- 2. Per un periodo superiore che comunque non deve essere superiore a giorni trenta, è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione al Comune o all'Ente Gestore.
- 3. In presenza di giustificate o gravi motivazioni, da valutare nei casi concreti, l'assegnatario può chiedere, anche tramite l'Ente Gestore, che il Comune autorizzi un'ospitalità di durata superiore al periodo indicato.
- 4. Il protrarsi dell'ospitalità oltre i termini indicati comporta la decadenza dall'assegnazione del nucleo ospitante.
- 5. In caso accertato di mancata comunicazione o di superamento dei periodi comunicati sarà addebitata all'assegnatario un'indennità aggiuntiva pari al 60% del canone, fino alla regolarizzazione della posizione.
- 6. L'assegnatario è tenuto a comunicare all'Ente gestore la cessazione dell'ospitalità in qualunque momento essa avvenga. Trascorso il tempo massimo previsto, qualora l'ospitalità non venga interrotta, ovvero l'assegnatario non provveda a comunicare la cessazione dell'ospitalità, l'Ente gestore invia apposita diffida con termine perentorio alla conclusione dell'ospitalità. Qualora l'assegnatario persista ad ospitare terze persone nell'alloggio assegnato, nonostante la diffida dall'Ente gestore ad interrompere l'ospitalità, l'Ente gestore inizierà la procedura di risoluzione per inadempimento contrattuale.
- 7. L'ospitalità può essere negata in qualunque momento dal Comune, anche su proposta dell'Ente gestore per:
 - a) grave sovraffollamento dell'alloggio, determinato anche dalla presenza di occupanti iscritti all'AIRE;
 - b) mancato rispetto delle norme e regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni e per problemi di conflittualità sociale e condominiali connessi alla presenza dell'ospite;
 - c) non gradimento insindacabile dell'ospite da parte dell'Ente proprietario.

Art. 33 - Coabitazione

- 1. È ammessa la coabitazione con il nucleo assegnatario da parte di persone estranee allo stesso, che acquisiscano la residenza anagrafica, per un periodo massimo di due anni; le persone che prestano assistenza a componenti del nucleo possono protrarre la coabitazione per tutta la durata del contratto di collaborazione domestica.
- 2. A tal fine l'assegnatario inoltra domanda completa dei documenti di cui al successivo comma 8. all'Ente Gestore o al Comune il quale, previa verifica che la coabitazione non determini una situazione di sovraffollamento, come definito dai regolamenti per l'assegnazione, concede l'autorizzazione, entro il termine di trenta giorni dall'istanza.
- 3. La coabitazione comporta la rideterminazione del canone di locazione, conseguente alla prima rilevazione della nuova situazione reddituale, salvo il caso di coabitante, con stato di famiglia distinto, per ragioni assistenziali comprovata da regolare contratto di collaborazione domestica. Nei casi in cui il canone così calcolato risulti inferiore a quello applicato al nucleo familiare non ampliato, l'assegnatario è tenuto a corrispondere il maggiore tra i due canoni per tutto il periodo della coabitazione e della convivenza finalizzata all'ampliamento.
- 4. In presenza di giustificate o gravi motivazioni, da valutare nei casi concreti, il Comune può autorizzare una coabitazione di durata superiore al periodo indicato.
- 5. Il protrarsi della coabitazione oltre i termini indicati comporta la decadenza dall'assegnazione del nucleo ospitante.

- 6. Sia l'ospite che il coabitante sono tenuti al rispetto delle norme d'uso previste dal presente Regolamento: la violazione di dette norme comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 36 a carico del nucleo avente titolo.
- 7. L'ospitalità e la coabitazione non danno diritto a subentrare nel rapporto locativo, a qualsiasi titolo.
- 8. Gli assegnatari, gli ospiti e i coabitanti sono tenuti a fornire al Gestore, dietro richiesta, i documenti o i dati relativi alla condizione socio-economica e anagrafica del nucleo famigliare, da trasmettere al Comune a fini conoscitivi e amministrativi. I documenti necessari per le verifiche finalizzate alla concessione dell'autorizzazione alla coabitazione, richiamati al precedente comma 2., sono allegati alla domanda di cui al medesimo comma.
- 9. Fatto salvo il caso di coabitante che svolge contrattualmente il ruolo di assistenza (badante) in tutti gli altri casi il reddito del coabitante concorre alla determinazione del canone di affitto e del reddito di permanenza.
- 10. La coabitazione può essere negata in qualunque momento dal Comune, anche su proposta del Gestore per:
 - a) grave sovraffollamento dell'alloggio, determinato anche dalla presenza di occupanti iscritti all'AIRE;
 - b) mancato rispetto delle norme e regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni e per problemi di conflittualità sociale e condominiali connessi alla presenza del coabitante;
 - c) non gradimento insindacabile del coabitante da parte dell'Ente proprietario.

Art. 34 - Ampliamento

- 1. L'ampliamento del nucleo assegnatario e il conseguente subentro, sono disposti a favore dei soggetti specificatamente indicati dall'art. 27 comma 1 della Legge Regionale 24/01 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Oltre ai casi nei quali l'ampliamento ha decorrenza automatica ed immediata, con riferimento allo stesso art. 27, l'ampliamento a favore di chi convive stabilmente, è autorizzato dal Comune quando:
 - a) l'assegnatario abbia presentato comunicazione di avvio della convivenza all'Ente Gestore entro un mese dall'inizio della stessa, instaurata, con acquisizione della residenza, per le finalità di cui all'art. 24 comma 4 della Legge Regionale 24/01 (reciproca assistenza morale e materiale);
 - b) la continuità, la stabilità e le finalità della convivenza siano state accertate per i quattro anni successivi, dal Comune e/o dall'Ente Gestore;
 - c) trascorso il periodo predetto, l'assegnatario abbia presentato domanda di ampliamento al Comune e/o all'Ente Gestore;
 - d) l'inclusione dei nuovi componenti del nucleo non comporti la perdita dei requisiti previsti per la permanenza nell'alloggio;
 - e) il nucleo assegnatario non sia moroso nel pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;

- f) nei confronti del nucleo assegnatario non sia in corso un procedimento volto alla dichiarazione di annullamento o di decadenza di cui agli artt. 29 e 30 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24;
- g) le persone per le quali si richiede l'ampliamento del nucleo non siano già assegnatarie di un alloggio di erp, salvo il caso di rinuncia all'assegnazione dell'altro alloggio da parte di tutti i componenti del nucleo. In questo caso, fatto salvo il rispetto dei limiti per la permanenza nell'Erp, è assicurato l'ampliamento del nucleo al termine del periodo quadriennale, ad esclusione dei casi in cui il richiedente e i componenti il suo nucleo familiare decedano prima del predetto termine.
- 3. Non è consentita l'attivazione del procedimento di ampliamento nei confronti di persone precedentemente fuoriuscite dal nucleo familiare assegnatario con contestuale cambio di residenza, al fine della regolarizzazione di situazioni di decadenza dalla permanenza negli alloggi di Erp per superamento della situazione economica, ai sensi dell'art. 39 comma 5 lettera e) punto 2.2
- 4. La modifica della composizione del nucleo avente diritto è autorizzata dal Comune a seguito delle verifiche di tutte le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo. Dette verifiche verranno effettuate tramite la Polizia Municipale.
- 5. L'assegnatario, che intende ampliare il proprio nucleo familiare, è tenuto a presentare idonea dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento all'Ente gestore.
- 6. La dichiarazione di inizio coabitazione, corredata da contestuale richiesta di iscrizione anagrafica dei nuovi componenti e completa dei dati anagrafici delle persone in favore delle quali si richiede l'ampliamento, è autorizzata dal Comune previa verifica delle condizioni di cui all'art. 33, comma 2.
- 7. Alla dichiarazione di inizio coabitazione è altresì allegata per tutto il nucleo ampliando, dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. in corso di validità ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in merito alla permanenza degli altri requisiti per la permanenza nell'Erp di cui all'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 con particolare riguardo all'eventuale titolarità di diritti reali su immobili.
- 8. L'Ente gestore provvede alla verifica dei requisiti di permanenza nell'erp del nucleo ampliando, della regolarità nel pagamento del canone di locazione e della posizione in ordine ad eventuali procedimenti di annullamento e decadenza nei confronti del nucleo familiare. L'avvio del procedimento e le risultanze delle verifiche compiute sono comunicate dall'Ente gestore al Settore competente.
- 9. Dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento, l'Ente gestore provvede a rideterminare il canone di locazione tenendo conto della nuova situazione economica del nucleo ampliando presentata a mezzo della dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni. Nel periodo di convivenza nei casi in cui il canone così calcolato risulti inferiore a quello applicato al nucleo familiare non ampliato, l'assegnatario è tenuto a corrispondere il maggiore tra i due canoni.
- 10. Durante il periodo quadriennale a tal fine instaurato, l'Ente gestore, mediante proprio personale tecnico, e il Settore competente, anche mediante il Servizio di Polizia Municipale, hanno titolo per verificare l'effettiva continuità e stabilità della convivenza. Viene posta particolare attenzione ai controlli in ordine alla continuità e stabilità della convivenza di situazioni di nipoti per i quali è stata presentata apposita dichiarazione di inizio coabitazione da parte dell'assegnatario. La verifica con esito negativo della continuità e della stabilità della convivenza, conseguente all'iscrizione anagrafica delle persone per le quali si richiede

l'ampliamento del nucleo familiare, comporta la comunicazione all'interessato del diniego all'ampliamento e la conclusione immediata del procedimento. In caso di dichiarazioni mendaci si procede per inadempimento contrattuale nei confronti dell'assegnatario.

- 11. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro anni di stabile convivenza dalla data della dichiarazione di inizio coabitazione, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento, l'assegnatario è tenuto ad inoltrare domanda all'Ente gestore. Fatti salvi casi di forza maggiore, nel caso in cui l'interessato non provveda ad inoltrare la richiesta finale di ampliamento, si intende venuta meno la volontà dell'assegnatario ad ampliare il nucleo familiare. Le persone a favore delle quali era stata presentata la relativa comunicazione sono considerate nell'ambito della disciplina dell'ospitalità di cui all'art. 32.
- 12. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione all'ampliamento l'Ente gestore provvede alla verifica della permanenza dei requisiti di permanenza nell'erp del nucleo familiare, della regolarità nel pagamento del canone di locazione e della posizione in ordine ad eventuali procedimenti di annullamento e decadenza. Le risultanze delle verifiche compiute sono comunicate dall'Ente gestore al Settore competente.
- 13. Il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di autorizzazione o di diniego all'ampliamento del nucleo familiare entro sessanta giorni dal ricevimento delle verifiche compiute dall"Ente gestore.
- 14. Il Comune, prima di emanare il provvedimento di ampliamento si riserva di effettuare ulteriori indagini e controlli per ottenere riscontri in merito alle dichiarazioni rilasciate. Il termine indicato al comma 12 del presente articolo può essere sospeso per una sola volta nel caso in cui si rendano necessari accertamenti di carattere istruttorio da parte del Comune. Può essere richiesta documentazione integrativa; in caso di mancata integrazione della documentazione la richiesta incompleta decade d'ufficio.
- 15. In caso di inadempienza a quanto prescritto al comma precedente la posizione dell'assegnatario sarà valutata ai fini dell'avvio della procedura di risoluzione contrattuale ravvisandosi gli estremi di cui all'art. 31 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, per violazione di specifici obblighi contrattuali.

Art. 35 - Subentro

- 1. Hanno diritto al subentro:
 - a) i figli e i discendenti in linea retta purché essi stessi siano componenti il nucleo familiare assegnatario dall'origine dell'assegnazione stessa e che tale convivenza non abbia subito interruzioni;
 - b) i figli nati in costanza d'assegnazione, il coniuge, ovvero a seguito di avvenuto ampliamento secondo le modalità stabilite al comma 2 art. 27 L.R. 24/2001 e successive modifiche ed integrazioni, hanno altresì diritto al subentro gli ascendenti o affini in linea ascendente, ovvero per affidamento stabilito con provvedimento giudiziario, secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio regionale di cui all'art. 15 comma 2;
 - c) i conviventi la cui convivenza sia stata instaurata per le finalità di cui all'art. 24, comma 4 della L.R. 24/01.
- 2. Per quanto attiene all'accoglienza nell'abitazione degli ascendenti o degli affini in linea ascendente l'avvio della convivenza ai fini dell'ampliamento e del relativo diritto al subentro deve essersi instaurata con continuità e stabilità per un periodo di quattro anni.
- 3. Nel caso di decesso dell'assegnatario o di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario prima della decorrenza del termine di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 34, può essere

concesso il subentro alla persona per il quale era stata presentata dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento, in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate valutate dal Settore competente in eventuale collaborazione con i Servizi sociali.

- 4. In caso di decesso o abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario l'Ente gestore richiede la presentazione di dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. in corso di validità ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in merito alla permanenza degli altri requisiti per la permanenza nell'erp di cui all'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 con particolare riguardo alla eventuale titolarità di diritti reali su immobili.
- 5. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si procede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione, anche provvisoria del giudice. A tal fine il coniuge a favore del quale il giudice ha disposto l'assegnazione dell'abitazione inoltra apposita comunicazione all'Ente gestore, entro il termine di sessanta giorni dalla decisione del giudice.
- 6. L'Ente gestore provvede alla verifica dei requisiti di permanenza nell'Erp e delle condizioni per il subentro del nucleo familiare, della regolarità nel pagamento del canone di locazione e alla posizione in ordine ad eventuali procedimenti di annullamento e decadenza.
- 7. L'Ente gestore in esito alle verifiche provvede all'autorizzazione o al diniego del subentro.
- 8. Con il subentro l'assegnatario assume i diritti e gli obblighi relativi al rapporto di locazione che facevano capo all'assegnatario precedente.
- 9. Qualora l'Ente gestore provveda al diniego del subentro, procede alla trasmissione degli atti al Comune per:
 - a) l'avvio del procedimento per occupazione illegale senza titolo dell'alloggio;
 - b) nei casi di verifica dell'assenza dei requisiti per la permanenza nell'Erp l'avvio del procedimento di decadenza.

TITOLO VIII - MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL REGOLAMENTO

Art. 36 - Violazioni del Regolamento

- Qualora l'assegnatario o altro componente il nucleo famigliare avente diritto o ospite o
 coabitante violi le norme del presente Regolamento, l'Ente Gestore provvederà, dopo la
 formale contestazione dell'addebito, ad imputare all'assegnatario stesso il rimborso per i
 servizi aggiuntivi prestati, fatti salvi i costi di ripristino dei beni danneggiati.
- 2. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento può inoltre comportare l'applicazione di indennità o sanzioni e, nei casi espressamente previsti o di reiterata o grave violazione, l'avvio della procedura di decadenza dall'assegnazione e la risoluzione del contratto di locazione previste dagli artt. 30 e 31 della L.R. 24/2001 e dal contratto di locazione.

Art. 37 - Provvedimenti

 Qualora gli assegnatari degli alloggi Erp, i componenti dei loro nuclei familiari o terzi ammessi temporaneamente all'interno degli alloggi pongano in essere comportamenti contrari alle disposizioni del presente Regolamento e degli altri regolamenti approvati dal Comune ai sensi dell'art. 25, comma 6, della L.R. Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, il Gestore provvede agli adempimenti elencati ai commi successivi del presente articolo.

- 2. Il Gestore invia comunicazione per iscritto delle violazioni riscontrate o segnalate, ammonendolo di porre fine a comportamenti contrari alle norme del presente Regolamento. L'interessato può, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, fare richiesta di personale audizione al Gestore sulle violazioni riscontrate o segnalate.
- 3. Qualora le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento siano state segnalate da altri assegnatari, il Gestore, mediante il "Servizio di mediazione sociale dei conflitti"(in caso di assenza del servizio di mediazione tramite i servizi sociali o funzionari indicati dal Comune), promuove il confronto fra i gli assegnatari interessati. In ogni caso il Gestore è tenuto a comunicare in forma scritta al segnalante le attività poste in essere ed il relativo esito entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione pervenuta. Nel caso in cui le violazioni comunicate per iscritto all'interessato risultino comprovate mediante attività di accertamento del Gestore ed il responsabile non abbia posto fine ai comportamenti contrari alle norme del presente Regolamento, il Gestore invia, con lettera raccomandata, formale contestazione al responsabile.
- 4. Con la formale contestazione di cui al comma precedente il Gestore individua specificamente i fatti addebitati e le norme del presente Regolamento violate, informando il responsabile che:
 - a) ha diritto a prendere visione degli atti, fermo restando il rispetto delle norme del "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) ha facoltà di presentare controdeduzioni, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione;
 - c) può avvalersi dell'assistenza dell'Organizzazione rappresentativa degli assegnatari a cui aderisce;
 - d) ha diritto alla comunicazione formale di conclusione della procedura entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione.
- 5. Decorsi i termini per la presentazione di controdeduzioni, il Gestore conclude la procedura, con l'archiviazione ovvero con la definizione dell'addebito e l'ingiunzione al responsabile del rispetto della norma violata e del ripristino di quanto eventualmente danneggiato. Il provvedimento riporta l'avviso che la reiterazione dei comportamenti contestati e l'inadempimento all'ingiunzione costituisce grave violazione ai sensi del successivo art. 39 ed è causa di decadenza dalla permanenza dall'assegnazione dell'alloggio. Con il medesimo provvedimento il Gestore propone al Comune l'applicazione di una sanzione pari a Euro 500,00. Il Comune decide in ordine all'applicazione della sanzione.
- 6. In caso di inadempimento, il Gestore imputa all'assegnatario i costi di ripristino dei beni danneggiati e dei servizi aggiuntivi prestati. Qualora non sia possibile procedere al ripristino secondo questa modalità e/o l'assegnatario risulti comunque inadempiente, il Gestore provvede all'accertamento, dandone segnalazione al Comune per gli adempimenti conseguenti, ai sensi dell'art. 38 del presente Regolamento.
- 7. Nel caso di reiterazione della medesima violazione, il Gestore provvede all'accertamento, dandone segnalazione al Comune per gli adempimenti conseguenti, ai sensi dell'art. 38 del presente Regolamento.
- 8. Qualora siano stati contestati i comportamenti di cui alle lettere c) d) e) f) g) h) del successivo art. 38, comma 1, il provvedimento riporta l'avviso che il comportamento costituisce grave violazione ed è causa di decadenza dalla permanenza dall'assegnazione

- dell'alloggio. In questi casi il Gestore provvede all'accertamento, dandone segnalazione al Comune per gli adempimenti conseguenti, sempre ai sensi dell'art. 38 del presente Regolamento.
- 9. Il Gestore comunica al Comune, anche a seguito di segnalazione del servizio sociale e/o sanitario e/o di altra autorità preposta e delle Organizzazioni rappresentative degli assegnatari, i casi in cui la permanenza del nucleo assegnatario nell'alloggio sia causa di tensioni o conflittualità con gli altri inquilini; in tali casi il Comune può, ai sensi dell'art. 28 della L.R. Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, e del vigente Regolamento comunale in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di Erp attivare d'ufficio la mobilità dell'assegnatario.

Art. 38 - Gravi violazioni del Regolamento- Decadenza dalla permanenza nell'alloggio

- Costituiscono gravi violazioni del presente Regolamento e sono pertanto causa di decadenza dalla permanenza nell'alloggio ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. b) della L.R. Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni e della disciplina del vigente Regolamento comunale in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di E.R.P, oltre che dell'eventuale obbligo di risarcimento dei danni:
 - a) la reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, nonostante l'ingiunzione da parte del Gestore con formale provvedimento ai sensi del precedente art. 36;
 - b) il mancato ripristino della situazione precedente in esito al procedimento, nonostante l'ingiunzione da parte del Gestore con formale provvedimento ai sensi del precedente art. 36;
 - c) la modifica strutturale degli alloggi;
 - d) l'utilizzo esclusivo di parti comuni del fabbricato e delle relative pertinenze con contestuale impedimento della fruizione agli altri assegnatari;
 - e) effettuare adattamenti e modifiche alle parti di uso comune ed esclusivo, anche se con lo scopo di migliorarle, in mancanza della preventiva autorizzazione del Gestore;
 - f) reiterare rumori molesti e/o provocare inquinamento acustico oltre la normale tollerabilità a danno degli altri assegnatari, nonostante l'ingiunzione da parte del Gestore con formale provvedimento ai sensi del precedente art. 36;
 - g) tenere depositi di sostanze maleodoranti e di materie infiammabili, esplosive o comunque pericolose;
 - h) immettere gas di scarico di stufe di riscaldamento di qualsiasi tipo nei tiraggi degli esalatori di cucina, o comunque nei condotti non espressamente previsti.
- Nei casi di grave violazione di cui al comma precedente il Comune attiva procedimento di decadenza dalla permanenza dall'alloggio ai sensi dell'art. 30 comma 1 lettera b) della L.R. Emilia-Romagna 24/2001 e del vigente Regolamento comunale in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di Erp.

Art. 39 - Provvedimento di decadenza dalla permanenza nell'alloggio di Erp

1. Il Dirigente del Settore competente, o Funzionario incaricato, emana provvedimenti di decadenza dalla permanenza nell'alloggio di Erp nei confronti dei nucleo familiare assegnatario nei casi e per le situazioni previste all'art. 30 comma 1 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Sono previste le seguenti cause di decadenza nei confronti del assegnatario qualora, nel corso del rapporto di locazione:

- a) abbia abbandonato l'alloggio, senza giustificati motivi, per un periodo superiore a tre mesi ovvero abbia sublocato in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
- b) abbia adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali ovvero abbia posto in essere gravi contravvenzioni al vigente regolamento d'uso degli alloggi ivi previste quali causa di decadenza dalla permanenza nell'alloggio di Erp;
- c) abbia causato gravi danni all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio;
- d) si sia reso moroso per un periodo superiore a tre mesi, provvedendo in questo caso all'applicazione di quanto disposto dal comma 6 del successivo art. 41;
- e) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, indicati alle lettere a) cittadinanza, b) residenza, c) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili e d) cause ostative all'assegnazione dell'alloggio, del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) abbia superato i limiti di situazione economica I.S.E. e/o I.S.E.E., come determinati ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) si sia reso inadempiente rispetto alla richiesta periodica annuale di informazioni e documentazione per l'accertamento della situazione economica dei nuclei assegnatari e degli altri requisiti per la permanenza;
- h) abbia eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto, senza il prescritto titolo abilitativo, fatto salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal Comune.
- 2. Il provvedimento di decadenza comporta:
 - a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio;
 - b) nei casi di cui alle lettere e), f), g) ed h) del comma 1, l'automatica disdetta del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio, con decorrenza: a) dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data del provvedimento di decadenza, qualora il suddetto termine sia successivo alla data della prima scadenza contrattuale triennale; b) dalla data della prima scadenza contrattuale triennale, qualora questa sia successiva al trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data del provvedimento di decadenza.
- 3. Il Gestore comunica tempestivamente al Comune il verificarsi di fatti e delle condizioni che possono determinare l'emanazione di un provvedimento di decadenza. Il Comune provvede ad instaurare contraddittorio con l'assegnatario, entro trenta giorni dall'accertamento dei fatti o condizioni di cui al comma 1. Il Comune procede d'ufficio o a seguito di formale comunicazione da parte del Gestore. L'Ente gestore comunica al Comune:
 - a) annualmente l'insieme delle posizioni per le quali ha accertato mediante la rilevazione anagrafico-reddituale, come da previsione di cui all'art. 33 della L.R. 24/2001, i fatti e le condizioni di cui al comma 1 che possono determinare l'emanazione di un provvedimento di decadenza;
 - b) tempestivamente le singole posizioni per le quali ha verificato nel corso del rapporto locatizio i fatti e le condizioni di cui al comma 1 possono determinare l'emanazione del provvedimento di decadenza dalla permanenza dell'alloggio Erp.

- Il Comune attiva il procedimento di accertamento dei fatti e condizioni segnalate, concludendo il suddetto procedimento entro novanta giorni, mediante provvedimento che attesta la conclusione dell'attività istruttoria. Il provvedimento che verifichi l'insussistenza dei fatti e condizioni oggetto della segnalazione è trasmesso l'Ente gestore. Qualora il provvedimento accerti la sussistenza dei fatti e condizioni segnalate si avvia il procedimento di decadenza.
- 4. Il procedimento di decadenza è instaurato dal Comune in contraddittorio con l'interessato ed è concluso entro trenta giorni dalla sua attivazione, con motivato provvedimento, che tiene conto delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, disponendo:
 - a) la sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza per il periodo e per i motivi indicati al comma seguente;
 - b) il venire meno della causa di decadenza a seguito delle controdeduzioni dell'interessato e/o quale esito di istruttoria in sede di autotutela dell'Amministrazione;
 - c) l'emanazione del provvedimento di decadenza.
- 5. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, l'emanazione del provvedimento di decadenza può essere sospeso, una volta instaurato il relativo procedimento in contraddittorio con l'interessato. Il beneficio della sospensione può essere concesso una sola volta nei seguenti casi:
 - a) Abbandono dell'alloggio, senza giustificati motivi, per un periodo superiore a tre mesi. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora l'assegnatario o altre persone del nucleo familiare aventi interesse, in caso di impossibilità dell'assegnatario ad intervenire, dimostrino nel termine di quindici giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio, mediante idonee certificazioni, che l'abbandono è dovuto a:
 - i. ricoveri esclusivamente temporanei presso strutture socio-assistenziali, sociosanitarie o sanitarie;
 - ii. provvedimenti restrittivi della libertà personale presso strutture detentive;
 - iii. partecipazione in altre sedi a corsi di formazione o ad attività finalizzate ad assunzioni o ad impieghi lavorativi che richiedano la prolungata assenza dal domicilio;
 - iv. residenza all'estero del nucleo per gravi motivi familiari;
 - v. altre situazioni documentate che l'Amministrazione può riservarsi di valutare.

L'Amministrazione Comunale potrà in ogni caso procedere anche d'ufficio alle verifiche necessarie. La sospensione è concessa dal Dirigente del Settore competente, o Funzionario incaricato, con provvedimento definitivo, previa valutazione della documentazione presentata. Il termine massimo di sospensione viene stabilito dopo adeguata valutazione della situazione e della documentazione relativa al caso specifico, con termine massimo comunque non superiore ad anni due. Il termine massimo di sospensione viene stabilito dopo adeguata valutazione della situazione e della documentazione relativa al caso specifico, con termine massimo comunque non superiore ad anni due dalla data accertamento dell'abbandono dell'alloggio. L'attività lavorativa e/o l'attività assistenziale nei confronti di familiari che richiedono periodiche e prolungate assenze dal domicilio non configurano l'ipotesi di abbandono dell'alloggio.

- b) Gravi contravvenzioni al regolamento d'uso degli alloggi. Fatto l'assoggettamento alla sanzione amministrativa prevista nel regolamento d'uso degli alloggi per la contravvenzione contestata, la sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora l'assegnatario si impegni formalmente per iscritto nel termine di quindici giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio a non reiterare detti comportamenti. La sospensione è concessa dal Dirigente del Settore competente, o Funzionario incaricato, con provvedimento definitivo, previa valutazione discrezionale dell'impegno prestato. Il termine massimo di sospensione è di mesi uno. Al secondo accertamento di grave contravvenzione al regolamento d'uso degli alloggi la decadenza immediatamente emanata.
- c) Gravi danni causati all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora l'assegnatario si impegni formalmente per iscritto nel termine di quindici giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio a ripristinare i danni causati. La sospensione è concessa dal Dirigente del Settore competente, o Funzionario incaricato, con provvedimento definitivo, previa valutazione discrezionale dell'impegno prestato. Il termine massimo di sospensione è di mesi tre. Nel caso di mancato ripristino o al secondo accertamento di danni gravi causati all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio la decadenza sarà immediatamente emanata.
- d) Perdita del requisito prescritto per la permanenza inerente la titolarità di diritti reali su immobili. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora tutti i componenti il nucleo assegnatario titolare di diritti reali si impegnino formalmente per iscritto nel termine di quindici giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio a rinunciare all'assegnazione ed a lasciare l'alloggio di Erp. La sospensione è concessa dal Dirigente del Settore competente, o Funzionario incaricato, con provvedimento definitivo, previa valutazione discrezionale dell'impegno prestato. Il termine massimo di sospensione è di mesi tre. È altresì sospesa l'emanazione del provvedimento di decadenza:
 - i. nel caso in cui l'immobile appartenga alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe), C/2 (magazzini e locali deposito), C/3 (Laboratori per arti e mestieri), di metratura non superiore a 70 m² e fino a quando sia utilizzato direttamente dal nucleo assegnatario per esercitare la propria attività lavorativa;
 - ii. nel caso in cui l'immobile sia un fabbricato ad uso abitazione e qualora sia accertata la separazione consensuale omologata o separazione giudiziale dei coniugi con fuoriuscita dal nucleo familiare del coniuge separato titolare del diritto reale e contestuale cambio di residenza: nel caso di rientro nel nucleo del coniuge separato la decadenza viene emanata;
 - iii. Nel caso in cui l'immobile sia un fabbricato ad uso abitazione e qualora sia accertata la fuoriuscita dal nucleo familiare dei discendenti fino al terzo grado titolari di tali diritti reali sull'immobile e/o dei loro coniugi titolari dei diritti reali, con contestuale cambio di residenza nell'immobile di proprietà entro sei mesi dall'acquisto della titolarità sull'immobile. Nel caso di rientro nel nucleo del discendente e/o del coniuge del discendente, la decadenza viene emanata;
- e) Perdita del requisito economico prescritto per la permanenza nell'Erp
 - i. Richiesta di regolarizzazione prima dell'emanazione del provvedimento di decadenza.
 - Il Dirigente del Settore competente, su richiesta dell'interessato, sospende l'emanazione del provvedimento di decadenza, qualora la situazione

economica del nucleo assegnatario che abbia superato il limite di situazione economica per la permanenza nell'E.R.P, nell'anno successivo a quello dell'accertamento sia rientrata entro i limiti previsti dalla disciplina regionale;

ii. Richiesta di regolarizzazione per mutamento della composizione del nucleo familiare.

Si provvede alla regolarizzazione delle posizioni, ancora prima dell'avvio del procedimento di decadenza per superamento della situazione economica I.S.E./I.S.E.E., con conseguente ricalcolo dell'importo del canone di locazione, nei casi sottoindicati in cui il nucleo familiare sia modificato nella composizione numerica, con applicazione del disposto del punto 6.5 della Delibera di Consiglio Regionale 30 luglio 2002, n. 395 come modificata dalla Deliberazione di Consiglio Regionale 28.05.2003 n. 485:

- 1. separazione consensuale omologata o separazione giudiziale e fuoriuscita dal nucleo familiare di uno dei coniugi;
- 2. fuoriuscita dal nucleo familiare di alcuni dei componenti con contestuale cambio di residenza. Coloro che hanno modificato la residenza, permettendo la regolarizzazione dei restanti componenti il nucleo familiare, non possono più rientrare nel nucleo familiare assegnatario a mezzo di successivo avvio del procedimento di ampliamento del nucleo familiare, né a titolo di coabitazione finalizzata all'assistenza o di ospitalità.
- 3. diminuzione dei componenti il nucleo familiare originario a seguito di decesso di alcuni dei componenti.
- iii. Revoca della decadenza emanata. In applicazione dell'art. 30 comma 5 bis della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, su domanda dell'interessato, il Dirigente del Settore competente, o Funzionario incaricato, revoca il provvedimento di decadenza emanato, qualora la situazione economica del nucleo familiare nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato entro il limite per la permanenza.
- f) Inadempimento alla richiesta periodica di informazioni e documentazione per l'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora l'assegnatario si impegni formalmente per iscritto, nel termine di quindici giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio, a fornire tutte le informazioni richieste. La sospensione è concessa dal Dirigente del Settore competente, o Funzionario incaricato, con provvedimento definitivo, previa valutazione discrezionale dell'impegno prestato. Il termine massimo di sospensione è di quindici giorni.
- g) Esecuzione di opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto, senza il prescritto titolo abilitativo. La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa, qualora l'assegnatario si impegni formalmente, per iscritto, nel termine di quindici giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio a ripristinare la situazione originaria entro mesi uno. La sospensione è concessa dal Dirigente del Settore competente, o Funzionario incaricato, con provvedimento definitivo, previa valutazione discrezionale dell'impegno prestato. Il termine massimo di sospensione è di mesi uno. È fatta salva l'eventuale sanatoria concessa per legge nei termini ivi indicati.

- 6. Tutte le precedenti ipotesi di beneficio di sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza, vengono meno nell'ipotesi di morosità sopravvenuta.
- 7. Il provvedimento di decadenza, in base all'art. 11, comma dodicesimo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 ha natura definitiva, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe.
- 8. Il provvedimento di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione determinato ai sensi delle vigenti normative, maggiorato del 20%. Eventuali variazioni di detta misura saranno determinate ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 35 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento ai valori locativi del libero mercato, a mezzo di concertazione in sede provinciale.
- 9. In applicazione dell'art. 30 comma 4 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nel provvedimento di decadenza comporta il pagamento al Comune, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma di Euro 500,00 per ogni mese di occupazione dell'alloggio successivo alla data stabilita per il rilascio, oltre al canone di locazione maggiorato, indicato al comma 9 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 11. Il procedimento per l'applicazione di sanzioni amministrative viene concluso entro giorni novanta dalla data di attivazione.
- 10. L'esecuzione del provvedimento di decadenza, limitatamente al rilascio dell'alloggio, può essere temporaneamente sospesa, con motivato provvedimento dirigenziale, per un periodo da determinarsi discrezionalmente dal Dirigente del Settore competente, in relazione alla situazione del nucleo familiare, qualora il nucleo familiare sia composto:
 - a) esclusivamente da soggetti anziani ultrasessantacinquenni certificati non autosufficienti dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica Territoriale ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti;
 - b) esclusivamente da soggetti anziani ultraottantenni;
 - c) esclusivamente da soggetti con invalidità certificata superiore al 66%;
 - d) esclusivamente da soggetti certificati con handicap permanente e grave in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) esclusivamente da un solo genitore con presenza di figli in condizione di handicap, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;
 - f) da adulti che vivono soli, in presenza di situazioni socio-sanitarie certificate dalle competenti commissioni ASL che impediscono l'autonomia lavorativa;
 - g) qualora nei casi indicati alle precedenti lettere da a) a e), anche in presenza di altre persone, la conformazione e/o l'adattamento dell'alloggio in relazione al tipo di invalidità o handicap o non autosufficienza risulti essenziale per garantire il mantenimento delle capacità acquisite e/o residue.

La sospensione dell'esecuzione comporta altresì la sospensione della sanzione di cui al precedente comma 9.

La sospensione dell'esecuzione della decadenza non viene concessa per le ipotesi di cui all'art. 30 comma 1 lett. a) e b) della L.R. 8 agosto 2001 n. 24.

- 11. Una volta eseguito il rilascio dell'alloggio, qualora nello stesso permangano oggetti ed arredi ed altri beni mobili si provvede al deposito ed alla custodia degli stessi stabilendo che, in ragione del prevalente interesse dell'Amministrazione al riutilizzo dell'alloggio per le finalità sue proprie, il termine massimo del deposito dei beni avrà durata non superiore a mesi sei.
- 12. Ulteriori cause di risoluzione del contratto di locazione, al di fuori dei casi di decadenza, potranno essere stabilite in violazione di specifici obblighi contrattuali in sede di stipula del contratto di locazione ai sensi dell'art. 31 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. L'atto con il quale il Comune dichiara la risoluzione del contratto ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui al precedente comma 6 del presente articolo.
- 13. Il Comune può promuovere appositi programmi per la realizzazione di abitazioni, in locazione o in proprietà, da destinare prioritariamente ai soggetti dichiarati decaduti ai sensi delle lettere e), f) e g) dell'art. 30 comma 1 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora i soggetti per i quali è stata emanata la decadenza siano ammessi alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi diversi da quelli di Erp per la locazione a canone calmierato e sussista riserva percentuale di assegnazione di alloggi destinata ai soggetti dichiarati decaduti dall'Erp, l'esecuzione della decadenza viene sospesa per un numero pari di situazioni a quello degli alloggi disponibili di standard abitativo idoneo ai nuclei familiari medesimi.

Art. 40 - Annullamento dell'Assegnazione dell'alloggio di Erp

- 1. L'annullamento del provvedimento di assegnazione è disposto con provvedimento dirigenziale, in contraddittorio con l'assegnatario, nei casi di:
 - a) illegittimità e/o contrasto del provvedimento con la normativa vigente al momento dell'assegnazione;
 - b) assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
 - c) nei casi previsti di mancata stipula del contratto e di presa in possesso stabile dell'alloggio di cui al precedente art. 39.
- 2. Il provvedimento di annullamento comporta la risoluzione di diritto del contratto nelle ipotesi di cui al precedente comma 1 lettere a) e b). Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. Il procedimento di annullamento dell'assegnazione viene concluso in giorni sessanta dalla data di ricezione della segnalazione dell'Ente gestore di cui al precedente comma 1 lett. c) o dalla verifica d'ufficio o dalla data di ricezione della segnalazione dell'Ente gestore dei fatti di cui al precedente comma 1 lettere a) e b).

Art. 41 - Morosità

- 1. Ai fini del presente regolamento ed ai sensi dell'art. 32 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni sono considerati morosi gli assegnatari che si rendano inadempienti nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi.
- 2. Sono equiparati a tutti gli effetti agli assegnatari di cui al comma 1 quelli che si rendono morosi nei confronti dell'autogestione nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori.
- 3. I componenti del nucleo avente diritto sono obbligati, in solido con l'assegnatario, al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio.

- 4. È applicata ai conduttori morosi la procedura per il perseguimento della morosità approvata in allegato alla vigente convenzione con l'Ente gestore per la concessione in uso del patrimonio immobiliare del Comune.
- 5. La procedura per il perseguimento della morosità di cui al comma precedente prevede la possibilità di sanare la morosità attraverso un piano di recupero del debito maturato.
- 6. In caso di mancato recupero del credito secondo le modalità previste nella procedura per il perseguimento della morosità di cui al precedente comma 4, il Comune può provvedere ad affidare all'Ente gestore incarico di svolgere azione giudiziale per il rilascio dell'alloggio ed il recupero del credito.

TITOLO XI - NORME FINALI

Art. 42 - Entrata in vigore e norme finali

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
- 2. In occasione dell'aggiornamento annuale delle graduatorie di cui sopra, tutte le domande già presenti in graduatoria e le nuove domande pervenute fino alla data di esecutività dell'approvazione di cui al comma 1, verranno aggiornate secondo i criteri previsti nel presente Regolamento.
- 3. La Graduatoria per l'assegnazione formulata ai sensi del presente Regolamento può essere utilizzata, con apposito provvedimento, anche per l'assegnazione di altre tipologie di alloggi.